

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 ottobre 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 58.

Modifiche all'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo nazionale...... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 59.

Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della regione Liguria...... Pag. 5

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 60.

Organizzazione regionale dei prelievi e dei trapianti di organi, tessuti e cellule...... Pag. 10

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 61.

Celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della spedizione dei Mille e dell'Unità d'Italia...... Pag. 12

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2009, n. 29.

Modifica della legge regionale 30 luglio 2008, n. 24 (Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 «Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE»)...... Pag. 13

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 30.

Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2010...... Pag. 13

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 31.

Legge finanziaria 2010...... Pag. 13

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 32.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico...... Pag. 13

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
10 luglio 2009, n. 10-12/Leg.

Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)...... Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.

Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)...... Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 luglio 2009, n. 13-15/Leg.

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg (Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10)...... Pag. 21

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 2009, n. 10.

Norme in materia di commercio, artigianato, alpinismo, esercizi pubblici, turismo e miniere...... Pag. 23



REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2009, n. 21.

Norme urgenti per l'attività di ricerca e conduzione di studi clinici. Pag. 27

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2009, n. 22.


Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione. Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 novembre 2009, n. 0323/Pres.

Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale in attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo all'igiene per gli alimenti di origine animale, e in applicazione dell'articolo 38 della legge regionale n. 13/2009. Pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
27 novembre 2009, n. 0324/Pres.

Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres. Pag. 30



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 58.

Modifiche all'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo nazionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 23 del 16 dicembre 2009)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nelle more della attuazione del titolo II, parte terza, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, disciplina una parziale riorganizzazione dell'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, di cui all'art. 96 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modifiche ed integrazioni, al fine di garantire l'esercizio più efficace delle funzioni di pianificazione svolte dall'Autorità di bacino di rilievo regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Autorità di bacino regionale

1. Per tutti i bacini idrografici di rilievo regionale è istituita un'unica Autorità di bacino, denominata Autorità di bacino regionale, che opera considerando gli ambiti, di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 18/1999 e successive modifiche ed integrazioni, come ecosistemi unitari.

2. Sono organi dell'Autorità di bacino regionale:

- a) la giunta regionale;
- b) la giunta provinciale ed il consiglio provinciale;
- c) il comitato tecnico di bacino.

Art. 3.

Compiti della giunta regionale

1. La giunta regionale in qualità di organo dell'Autorità di bacino:

- a) definisce criteri, indirizzi, metodi, tempi e modalità per la elaborazione e l'adozione dei piani di bacino;
- b) elabora criteri per il coordinamento e la verifica di efficacia dei piani di bacino;
- c) nomina il segretario generale ed i componenti del comitato tecnico di bacino;
- d) individua le strutture regionali e le strutture provinciali ai sensi dell'art. 8, comma 2;
- e) definisce i criteri e le direttive vincolanti per la organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica e di quello per la manutenzione delle opere;
- f) definisce i criteri e le direttive vincolanti per il rilascio di provvedimenti, di autorizzazioni e di concessioni per lo svolgimento delle funzioni in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di rilievo regionale;
- g) individua e specifica le tipologie di intervento oggetto del parere di compatibilità di cui all'art. 5, comma 1, lettera d);
- h) definisce criteri ed indirizzi anche procedurali ai fini dell'applicazione della presente legge.

Art. 4.

Comitato tecnico di bacino

1. Il comitato tecnico di bacino, di seguito denominato comitato, organo di consulenza dell'Autorità di bacino, svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico e amministrativo avvalendosi degli uffici

tecnici regionali e provinciali competenti in materia, individuati a tale scopo.

2. Il comitato è composto da:

- a) il direttore generale del Dipartimento competente in materia di ambiente e difesa del suolo, che lo presiede in qualità di segretario generale;
- b) sei dirigenti regionali, o funzionari loro delegati, competenti in materia di difesa del suolo, risorse idriche, affari giuridici in materia di ambiente, protezione civile, pianificazione territoriale ed urbanistica e agricoltura e foreste;
- c) quattro dirigenti provinciali designati dalla giunta provinciale fra i dirigenti competenti nelle materie da trattare o funzionari delegati;
- d) due esperti designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero dell'agricoltura e foreste;
- e) quattro esperti di elevato livello tecnico-scientifico nelle materie di competenza del comitato, nominati dalla giunta regionale, con particolare riferimento all'ingegneria idraulica, all'idrologia, alla geologia, all'idrogeologia, alle scienze naturali ed alla riqualificazione ambientale e del territorio.

3. Alla nomina dei componenti del comitato provvede la giunta regionale, previa designazione da parte della giunta provinciale dei componenti di cui al comma 2, lettera c) e da parte dei Ministeri dei componenti di cui al comma 2, lettera d). Tali designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine la giunta regionale provvede ugualmente alla costituzione del comitato salvo l'integrazione con il pervenire delle successive designazioni.

4. Il comitato decade il quarantacinquesimo giorno successivo all'insediamento della nuova giunta regionale a seguito del rinnovo del consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria.

Art. 5.

Compiti del comitato

1. Il comitato:

- a) fornisce il supporto tecnico-scientifico agli organi dell'Autorità di bacino;
- b) supporta la giunta regionale nella definizione di criteri, indirizzi e metodi per la elaborazione dei piani di bacino;
- c) esprime i pareri sul piano di bacino e relative modifiche, ai sensi degli articoli 9 e 10;
- d) esprime i pareri di compatibilità, rispetto ai piani di bacino, anche stralcio ed ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di bacino, dei progetti di sistemazione idraulica e geologica, la cui realizzazione comporta aggiornamento ai piani medesimi;
- e) si esprime su altri argomenti che il presidente ritenga di dover sottoporre all'esame del comitato.

Art. 6.

Funzionamento del comitato

1. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente.
2. Le sedute del comitato sono valide con la presenza di metà più uno dei membri in carica.
3. Il comitato delibera a maggioranza; le astensioni equivalgono a voto negativo e in caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Il parere, qualora sia adottato con il dissenso espresso e argomentato di uno o più degli esperti, deve essere congruamente motivato in relazione alle ragioni addotte dal dissenziente.
5. Svolge le funzioni di segretario del comitato un funzionario regionale ed i relatori sono scelti tra i funzionari regionali o provinciali assegnatari della pratica sottoposta all'esame del comitato.
6. Il presidente può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i dipendenti che abbiano partecipato all'istruttoria della pratica, i direttori generali e i dirigenti delle strutture regionali e provinciali interessate nonché esperti, in relazione alla specificità degli argomenti trattati. Il presidente può, altresì, invitare i rappresentanti degli enti locali interessati.
7. Agli esperti di cui al comma 6 si applica la legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali



della Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 (Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico) e successive modifiche ed integrazioni ed è corrisposto il compenso previsto nella tabella C della stessa.

Art. 7.

Segretario generale

1. È istituita la figura del segretario generale, individuato nel presidente del comitato.
2. Il segretario generale:
 - a) presiede il comitato;
 - b) garantisce il coordinamento delle attività dell'Autorità di bacino;
 - c) è il referente tecnico-amministrativo dell'Autorità di bacino anche nei rapporti con i soggetti pubblici.

Art. 8.

Funzionamento dell'Autorità di bacino

1. Le funzioni tecnico-amministrative a supporto delle attività degli organi della Autorità di bacino sono assicurate dalle strutture della Regione e delle province competenti in materia.
2. La giunta regionale individua le strutture di cui al comma 1 su indicazione della giunta provinciale relativamente al proprio personale, con indicazione, altresì, delle strutture regionali e provinciali che assumono le funzioni di coordinamento per le altre strutture del rispettivo ente.
3. Le strutture della Regione provvedono alle attività necessarie al regolare svolgimento dei lavori dell'Autorità, con riferimento al comitato e alla giunta regionale, nonché al coordinamento generale delle attività.
4. Le strutture della provincia provvedono all'elaborazione e all'istruttoria delle proposte di piano di bacino o delle relative varianti, coordinando anche le richieste e le istanze provenienti dai comuni interessati, nonché alla gestione ed attuazione dei piani di bacino vigenti.
5. La giunta regionale può stabilire ulteriori modalità operative ed indirizzi procedurali per il funzionamento dell'Autorità.

Art. 9.

Formazione del piano di bacino

1. Il piano di bacino, anche stralcio, è elaborato e proposto dalla provincia sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale e nei termini fissati dalla medesima. 2. Gli uffici provinciali competenti trasmettono la proposta di piano di bacino al comitato, per il tramite degli uffici regionali competenti, al fine di acquisirne il parere.
3. La giunta regionale esprime, entro novanta giorni, parere vincolante sulla proposta di piano in relazione ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di bacino, acquisito il parere del comitato.
4. La giunta provinciale, acquisito il parere vincolante della giunta regionale, adotta il piano nei successivi trenta giorni. Della avvenuta adozione del piano è data notizia mediante avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.
5. Il piano adottato è depositato presso la provincia e trasmesso ai comuni competenti per territorio ed alla Regione. È, altresì, pubblicato all'Albo pretorio dei comuni interessati per un periodo di trenta giorni consecutivi.
6. I comuni, nonché i soggetti pubblici e privati che abbiano interesse, possono presentare le proprie osservazioni sul piano alla provincia entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5.
7. Gli uffici provinciali valutano le osservazioni pervenute e procedono, se del caso, alla revisione del piano adottato.
8. La provincia trasmette al comitato il piano, entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 6, in forma sia cartacea sia informatica. Il comitato valuta, entro trenta giorni, la compatibilità del piano con i criteri e gli indirizzi dell'Autorità di bacino, con facoltà di richiedere alla provincia, ove ritenuto necessario, integrazioni o ulteriori elaborazioni.

9. La provincia, acquisito il parere vincolante del comitato, approva il piano nei successivi trenta giorni.

10. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* regionale della delibera di approvazione del medesimo.

11. Un esemplare del piano, con i relativi allegati grafici, è depositato, a permanente e libera visione del pubblico, presso la Regione, la provincia ed i comuni interessati. È, altresì, pubblicato sul sito informatico della provincia.

12. Gli atti di adozione e di approvazione del piano, delle varianti e degli aggiornamenti sono nulli nel caso di mancato rispetto dei pareri vincolanti.

Art. 10.

Varianti al piano di bacino anche stralcio

1. Gli organi dell'Autorità di bacino, anche su iniziativa delle strutture di cui all'art. 8, comma 1, sulla base di nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche, di studi o indagini di maggior dettaglio, nonché di sopravvenute situazioni di pericolosità o di rischio, possono proporre modifiche, integrazioni od aggiornamenti dei piani.

2. Istanze di modifiche od integrazioni ai piani vigenti possono, altresì, essere proposte alla provincia competente dai comuni interessati sulla base di adeguata documentazione tecnica.

3. Il piano di bacino è oggetto di una variante sostanziale nel caso in cui emerga l'esigenza di riformulare le strategie e le scelte fondamentali del piano stesso, o nel caso di modifiche od integrazioni che incidono significativamente sulle sue previsioni.

4. La formazione e l'approvazione delle varianti di cui al comma 3 seguono la procedura di cui all'art. 9.

5. Modifiche od integrazioni che non ricadano nelle fattispecie di cui al comma 3 sono approvate dalla giunta provinciale acquisito il parere vincolante del comitato, che si esprime entro sessanta giorni in relazione ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di bacino. Qualora le modifiche od integrazioni interessino ampie porzioni di territorio o territori non precedentemente vincolati, l'approvazione è preceduta da adeguate forme di pubblicità, che consentano a chiunque di esprimere osservazioni entro il termine massimo di trenta giorni.

6. Le varianti entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* regionale della delibera di approvazione delle medesime.

7. Un esemplare delle varianti, con i relativi allegati grafici, è depositato, a permanente e libera visione del pubblico, presso la Regione, la provincia ed i comuni interessati. Sono, altresì, pubblicate sul sito informatico della provincia.

Art. 11.

Norme finali e transitorie


1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino all'insediamento della giunta regionale a seguito del rinnovo del consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, il comitato è composto dalla sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino del comitato tecnico per il territorio, già operante ai sensi della legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modifiche ed integrazioni, integrata dai componenti di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), designati dalla giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more della costituzione del comitato come sopra individuato, continua ad operare la sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge regionale n. 11/1999 e dalla legge regionale n. 18/1999 e loro successive modifiche ed integrazioni.

2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti ai sensi degli articoli 96 e 97 della legge regionale n. 18/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Fino a diverse disposizioni, restano in vigore gli atti, i criteri, gli indirizzi e le modalità operative già approvati ai sensi della legge regionale n. 18/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Nella gestione ed attuazione dei piani di bacino regionali vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge:

a) la provincia esprime i pareri previsti in attuazione dei Piani stessi, nonché assume gli altri provvedimenti di gestione dei piani, che non abbiano carattere di pianificazione;



b) il comitato esprime i pareri di compatibilità, rispetto ai piani ed ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di bacino, in merito agli interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica, la cui realizzazione comporta modifiche ai piani vigenti. La giunta regionale può specificare, con successivo atto, le tipologie di intervento oggetto di tali pareri;

c) si applica la disposizione di cui all'art. 10, comma 5, alle modifiche od integrazioni, già individuate dai piani di bacino e dai criteri vigenti quali modifiche di cui all'art. 97, comma 15, della legge regionale n. 18/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 96 e 97 della legge regionale n. 18/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Sono, altresì, abrogate le disposizioni incompatibili o in contrasto con quelle previste dalla presente legge. La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 4 dicembre 2009

BURLANDO

10R1116

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 59.

Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della regione Liguria.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 23 del 16 dicembre 2009)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, dello statuto regionale e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni ed integrazioni, detta disposizioni generali per la regolamentazione del modello organizzativo e della dirigenza della giunta regionale.

2. Le norme di cui alla presente legge costituiscono principi di riferimento per gli enti strumentali e le agenzie della Regione.

3. Il modello organizzativo e la dirigenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria sono disciplinati secondo le disposizioni della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici e della dirigenza della giunta regionale si ispira ai seguenti principi generali:

a) distinzione della responsabilità e dei poteri degli organi di governo da quelli della dirigenza;

b) garanzia dell'unitarietà dell'azione dell'organizzazione regionale, attraverso modalità e processi finalizzati allo sviluppo dell'integrazione tra le diverse componenti dell'organizzazione;

c) identificazione delle responsabilità rispetto ai risultati intermedi e finali da produrre;

d) sistematica valutazione dei risultati, dell'organizzazione nel suo insieme, dei diversi ambiti in cui la stessa si articola, dei dirigenti, finalizzata al miglioramento continuo.

Art. 3.

Indirizzo politico - Amministrativo

1. La giunta regionale sulla base della programmazione, periodicamente e, comunque, entro il mese di novembre di ogni anno, definisce le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, con la specificazione delle priorità per l'anno successivo, attraverso l'approvazione di linee di indirizzo per la definizione degli obiettivi delle direzioni centrali e dei dipartimenti.

2. La giunta regionale nel corso dell'esercizio può apportare, previa verifica dello stato di attuazione, modifiche e integrazioni alle linee di indirizzo approvate ai sensi del comma 1.

Art. 4.

Competenze e responsabilità della dirigenza

1. I dirigenti sono responsabili dell'attuazione degli indirizzi e della gestione.

2. Rientra nelle attribuzioni dei dirigenti:

a) la raccolta e l'elaborazione di informazioni utili al miglioramento della qualità dei programmi e la sottoposizione di proposte e contributi agli organi di governo o ai dirigenti sovraordinati;

b) la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa finalizzata allo svolgimento dei compiti ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati. La gestione è realizzata mediante l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse;

c) la direzione delle strutture organizzative assegnate, la verifica dei risultati, il controllo e l'impulso al miglioramento dei tempi, dell'efficienza e della qualità dell'azione amministrativa;

d) la responsabilità dei procedimenti amministrativi o l'individuazione dei relativi responsabili ai sensi della normativa vigente.

3. I dirigenti generali e i dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, attestano in calce ad ogni proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione della giunta regionale, la regolarità amministrativa, tecnica e contabile, sotto il profilo della legittimità dell'atto. I dirigenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.


4. La giunta regionale, in base alle disposizioni della presente legge, definisce la ripartizione delle competenze tra organo di governo e dirigenza avuto riguardo, con riferimento agli atti da attribuire alla competenza dei dirigenti generali, a quelli aventi natura interdisciplinare ovvero particolare rilevanza e complessità.

5. Gli atti e i provvedimenti assunti dalla dirigenza nell'ambito delle funzioni attribuite sono definitivi.

6. Gli atti e i provvedimenti dei dirigenti possono essere sottoposti a sostituzione in caso di ritardo o inerzia o, per particolari ragioni di necessità o urgenza che devono essere adeguatamente motivate nel relativo provvedimento, ad avocazione da parte del direttore generale competente o del segretario generale nel caso di strutture direttamente dipendenti dallo stesso.

7. Gli organi di governo non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare atti e provvedimenti di competenza della dirigenza generale. In caso di inerzia o ritardo essi possono fissare un termine perentorio entro il quale devono essere adottati. Qualora l'inerzia permanga o in caso di grave inosservanza delle direttive generali, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, può essere nominato un commissario ad acta con il compito di adottare gli atti e i provvedimenti.

8. Fatte salve ulteriori responsabilità, l'adozione ripetuta di provvedimenti sostitutivi incide sulla valutazione del dirigente sostituito ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.



Capo II

MODELLO ORGANIZZATIVO

Art. 5.

Strutture permanenti e temporanee

1. Il modello organizzativo della giunta regionale è fondato sulle seguenti tipologie di articolazioni dirigenziali:

- a) la segreteria generale;
- b) la direzione centrale;
- c) il dipartimento;
- d) il settore;
- e) il servizio;
- f) l'unità di progetto;
- g) l'unità specialistica di staff.

2. Per le finalità di cui alla presente legge, la giunta regionale può avvalersi degli istituti di cui all'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 10 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle relative disposizioni attuative.

Art. 6.

Segreteria generale

1. La segreteria generale è una struttura di livello dirigenziale generale, posta alle dirette dipendenze del segretario generale per l'esercizio delle funzioni di competenza dello stesso relative, in particolare, all'organizzazione e alle politiche del personale, allo svolgimento delle funzioni di controllo strategico e gestionale, nonché alla supervisione della programmazione generale dell'ente.

2. Possono fare direttamente capo alla segreteria generale ulteriori funzioni di rilievo strategico e di interesse generale per l'ente.

Art. 7.

Direzione centrale

1. La direzione centrale è una struttura di livello dirigenziale generale che assicura un continuo, qualificato ed efficace supporto tecnico-specialistico agli organi di governo dell'ente, ai dipartimenti e alle direzioni centrali, promuovendo il miglioramento delle condizioni generali di funzionamento, ponendosi in una logica di servizio ed assicurando il rispetto degli indirizzi.

2. La direzione centrale può assumere direttamente la responsabilità relativa al presidio di funzioni di interesse generale per l'ente nel suo complesso, non riconducibili a specifici ambiti settoriali di intervento.

Art. 8.

Dipartimento

1. Il dipartimento è una struttura di livello dirigenziale generale che garantisce il presidio di un'area ampia e integrata di intervento finale, collegata alle politiche dell'ente e risponde complessivamente dell'attuazione degli indirizzi per le materie di propria competenza, assicurando il coordinamento con le altre strutture dell'organizzazione.

Art. 9.

Settore

1. Il settore costituisce un'articolazione di livello dirigenziale interna ad un dipartimento, a una direzione centrale o alla segreteria generale.

2. Il settore costituisce la struttura preposta alla gestione di attività corrispondenti ad un'ampia sfera di competenze caratterizzate da elevata complessità e da rilevanza interna ed esterna.

3. Il settore gode di autonomia gestionale ed operativa, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi assegnati.

Art. 10.

Servizio

1. Il servizio costituisce un'articolazione di livello dirigenziale interna ad un dipartimento, a una direzione centrale o alla segreteria generale.

2. Il servizio costituisce la struttura preposta ad attività corrispondenti ad obiettivi riferiti al funzionamento ed alla gestione di importanti risorse economiche ed umane.

3. Il servizio gode di autonomia gestionale ed operativa, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi assegnati.

Art. 11.

Unità di progetto

1. L'unità di progetto rappresenta un'aggregazione temporanea di attività e risorse, con una scadenza temporale definita, finalizzata alla produzione di specifici risultati di rilievo per l'ente.

2. L'unità di progetto può essere attivata all'interno di strutture di diverso livello dell'ente o assumere natura trasversale.

3. L'unità di progetto risponde dei risultati complessivi del progetto, attraverso l'autonomo impiego delle risorse assegnate.

Art. 12.

Unità specialistica di staff

1. L'unità specialistica di staff si configura come articolazione a supporto al funzionamento dei dipartimenti, delle direzioni centrali o della segreteria generale.

2. L'unità specialistica si caratterizza per la particolare natura dell'attività, tipicamente di servizio e ad alto contenuto di professionalità.

3. L'unità specialistica risponde della tempestività e della qualità dell'apporto professionale fornito nel rispetto degli indirizzi individuati.

Capo III

SISTEMA DI DIREZIONE

Art. 13.

Qualifiche e livelli dirigenziali

1. La dirigenza regionale è ordinata sulle seguenti qualifiche:

- a) dirigente generale;
- b) dirigente.

2. La qualifica di dirigente generale si articola nei seguenti livelli di funzione connessi con l'incarico attribuito:

- a) segretario generale;
- b) direttore generale di direzione centrale o di dipartimento.

Art. 14.

Segretario generale

1. Il segretario generale costituisce il vertice dell'assetto organizzativo e direzionale della giunta regionale, gerarchicamente sovraordinato ai direttori generali. È responsabile dell'attuazione integrata e coordinata degli indirizzi politici, della qualità dell'azione amministrativa, dell'efficienza della gestione e del funzionamento complessivo delle strutture dell'ente.

2. Il segretario generale:

a) supporta la definizione delle strategie dell'ente, organizzando il confronto e il raccordo tra gli organi di governo e i direttori generali in merito alla congruenza tra indirizzi, obiettivi e risorse;

b) coordina il processo generale di programmazione gestionale dell'ente, assicurandone lo svolgimento, la revisione e il consolidamento nel rispetto dei criteri e dei tempi previsti;

c) vigila sull'attuazione dei piani, dei programmi e dei progetti dell'ente fornendo indirizzi, assicurando il monitoraggio e il controllo dei risultati, attraverso il presidio delle funzioni e delle metodologie di controllo strategico e di gestione, individuando eventuali azioni correttive di concerto con i direttori generali;



d) promuove la definizione di regole e linee di condotta uniformi tra dipartimenti e direzioni centrali e ne sovrintende l'effettiva applicazione; coordina e supporta l'azione dei direttori generali.

Interviene per risolvere problemi e conflitti di competenza e superare le inerzie del sistema;

e) propone alla giunta ipotesi di ridefinizione dell'assetto organizzativo complessivo e dell'assetto interno ai dipartimenti e alle direzioni ai sensi dell'art. 21, nonché ipotesi di nomina dei dirigenti generali e dei dirigenti presentate dai direttori generali interessati;

f) cura, in particolare, l'organizzazione, la gestione e la formazione delle risorse umane, in attuazione degli indirizzi della giunta, definisce la proposta di organico regionale e presidia i processi di mobilità generale;

g) è responsabile del corretto ed efficiente funzionamento delle strutture direttamente dipendenti dalla segreteria generale, impartisce direttive e ne controlla la gestione e i risultati esercitando le funzioni di cui all'art. 15;

h) coordina le attività connesse al funzionamento della giunta e il raccordo organizzativo con il consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria e promuove, tramite il coordinamento delle attività delle direzioni centrali e dei dipartimenti, le relazioni con aziende ed enti esterni al fine di assicurare modalità appropriate di pianificazione, relazione e controllo;

i) partecipa con diritto di parola alle sedute della giunta regionale e del comitato della programmazione e può fare constatare a verbale il proprio motivato parere;

j) fissa i limiti entro cui possono essere esercitati i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate da parte dei direttori generali;

k) presiede il comitato di direzione e il nucleo di valutazione dell'ente;

l) su incarico del presidente della giunta, può assumere la responsabilità diretta di funzioni o progetti specifici.

Art. 15.

Direttore generale

1. Il direttore generale è responsabile del funzionamento corretto ed efficiente, dello sviluppo qualitativo del dipartimento o della direzione centrale di competenza, nel cui ambito assicura la corretta attuazione delle politiche del personale. Risponde agli organi di governo dell'ente e al segretario generale in merito alla predisposizione e all'attuazione dei programmi e dei progetti del dipartimento o della direzione, assicurando un'azione unitaria dei dirigenti operanti all'interno della propria struttura nel rispetto dell'autonomia degli stessi.

2. Il direttore generale:

a) predispone, sulla base degli indirizzi e previo confronto con gli amministratori di riferimento, il comitato di direzione e i dirigenti, il quadro dei programmi e degli obiettivi della struttura;

b) definisce i programmi e l'allocazione delle risorse all'interno della struttura assicurando, anche in corso d'anno, la coerenza tra obiettivi e risorse;

c) sovrintende alla realizzazione dei programmi promuovendo l'integrazione;

d) presenta al segretario generale proposte relative all'assetto della struttura di competenza e proposte di nomina dei dirigenti;

e) assicura la direzione e la supervisione delle strutture non presiedute da dirigenti assumendo le relative decisioni ed emanando i relativi atti;

f) può affidare compiti specifici ai dirigenti;

g) fatto salvo quanto attribuito ai dirigenti, adotta gli atti e i provvedimenti, esercita, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

h) definisce i limiti di valore delle spese e delle entrate che i dirigenti possono impegnare e accertare;

i) interviene per risolvere problemi e conflitti e superare le inerzie, anche attraverso la proposizione sostitutiva di atti dovuti;

j) definisce gli obiettivi e valuta i dirigenti sulla base del metodo e del processo adottato dall'ente d'intesa con il nucleo di valutazione di cui all'art. 28 e con la struttura competente;

k) su incarico del presidente della giunta regionale, può assumere la responsabilità diretta di funzioni o progetti specifici.

Art. 16.

Comitato di direzione

1. Il comitato di direzione è un organismo collegiale di coordinamento che supporta l'azione del segretario generale e dei direttori generali nella trattazione di temi e problemi di natura trasversale e generale.

2. Il comitato di direzione è composto dai direttori generali ed è presieduto dal segretario generale.

3. Il comitato di direzione ha lo scopo di garantire l'integrazione tra l'azione delle diverse strutture in cui si articola l'assetto organizzativo della giunta regionale, promuovendo, altresì, comportamenti uniformi nei diversi ambiti di responsabilità dell'ente.

4. Il comitato di direzione:

a) supporta il segretario generale nella definizione di proposte per l'elaborazione delle strategie e nel processo generale di programmazione dell'ente, assicurando l'integrazione tra le diverse aree di attività;

b) promuove il coordinamento nell'attuazione dei piani, dei programmi e dei progetti dell'ente, attraverso l'elaborazione di indirizzi uniformi e la condivisione di informazioni;

c) è sede di analisi ed elaborazione di proposte relative a temi e questioni di natura trasversale e di interesse generale dell'ente, con specifico riferimento ai problemi organizzativi e gestionali;

d) propone regole, procedure e linee di condotta uniformi tra le direzioni e i dipartimenti e ne verifica l'effettiva attuazione;

e) formula proposte e pareri alla giunta regionale relativamente a materie e questioni di interesse generale dell'ente;

f) si esprime sulle proposte di riorganizzazione ai sensi dell'art. 21.

5. Il comitato di direzione assume decisioni a maggioranza dei propri componenti. In caso di parità prevale il voto del segretario generale.

6. Il comitato di direzione si dota di un regolamento di funzionamento.

Le funzioni di segreteria sono assicurate da una struttura della segreteria generale.

Art. 17.

Dirigente di settore e dirigente di servizio

1. I dirigenti di settore e di servizio sono responsabili dell'attuazione dei programmi della struttura di riferimento. Perseguono gli obiettivi prioritari concordati con il direttore generale e garantiscono la funzionalità delle attività attraverso l'autonoma gestione delle risorse assegnate.

Garantiscono la qualità e la regolarità tecnico-amministrativa dei processi di funzionamento della struttura, promuovendone la semplificazione. Assicurano la valorizzazione delle risorse umane che operano nella struttura in linea con le politiche e i sistemi di gestione del personale dell'ente.

2. Il dirigente di settore e il dirigente di servizio in particolare:

a) propongono al direttore generale di riferimento piani, programmi e progetti secondo i modi e i tempi previsti dal sistema di programmazione dell'ente;

b) assicurano la circolazione di informazioni relative ad attività, situazioni e problemi specifici della struttura;

c) curano l'attuazione dei programmi e dei progetti assegnati assumendo tutte le decisioni relative alla gestione tecnica, finanziaria, amministrativa e delle risorse umane in attuazione delle politiche e degli indirizzi di ente e di direzione e nel rispetto dei criteri di regolarità amministrativa;

d) sovrintendono alle attività della struttura, comprese quelle svolte da altri dirigenti che operano all'interno della stessa, emanando direttive e intervenendo con potere sostitutivo in caso di inerzia o di ritardo;

e) gestiscono il personale assegnato alla struttura;

f) adottano i provvedimenti e gli atti amministrativi di competenza della struttura.

3. Il dirigente di settore e il dirigente di servizio rispondono direttamente al direttore generale di riferimento. In caso di dipendenza diretta dal segretario generale rispondono direttamente a questi.



Art. 18.

Responsabile di progetto

1. Il responsabile di progetto, per tutta la durata dello stesso, persegue gli obiettivi specifici attribuiti alla relativa struttura di progetto. È responsabile della predisposizione e attuazione del progetto e risponde dei relativi risultati. Gestisce in autonomia le risorse attribuite.

Art. 19.

Titolare di unità specialistica di staff - Professional

1. Il titolare di funzioni professionali o specialistiche (Professional) opera in qualità di esperto particolarmente qualificato e contribuisce al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente attraverso prestazioni di natura tecnico-professionale.

2. Il titolare di funzioni professionali o specialistiche esercita la propria attività nel rispetto delle politiche e delle linee guida ricevute, assicurando prestazioni di elevato livello qualitativo e rapportandosi alla struttura o agli interlocutori esterni secondo una logica di servizio.

3. La titolarità di funzioni professionali o specialistiche può comportare il presidio di un'unità specialistica di staff con la correlata assegnazione e gestione di risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'attività da svolgere.

Art. 20.

Forme di coordinamento

1. All'interno della segreteria generale, dei dipartimenti e delle direzioni centrali sono adottate adeguate modalità di coordinamento al fine di esaminare l'andamento generale dell'attività in relazione all'attuazione degli indirizzi ed al perseguimento degli obiettivi, di verificare la situazione dell'organizzazione, di formulare proposte di miglioramento.

Capo IV

DEFINIZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

Art. 21.

Definizione e adeguamento degli assetti organizzativi

1. La giunta regionale approva la definizione degli assetti organizzativi complessivi riferiti alla segreteria generale, alle direzioni centrali e ai dipartimenti, alle funzioni attribuite, alla istituzione o alla soppressione di strutture dirigenziali, nonché alle modifiche che si rendessero necessarie.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il segretario generale, sentito il comitato di direzione, propone alla giunta regionale ipotesi di assetto organizzativo complessivo che comportino modifiche alla segreteria generale, alle direzioni centrali ed ai dipartimenti relative al numero degli stessi, alle funzioni attribuite, all'istituzione o alla soppressione di strutture dirigenziali, nonché ipotesi di modifica dell'assetto interno ai singoli dipartimenti e alle singole direzioni centrali, formulate sulla base delle richieste dei direttori generali interessati.

Capo V

ACCESSO ALLA DIRIGENZA E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

Art. 22.

Accesso alla dirigenza a tempo indeterminato

1. L'accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato avviene, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica, tramite:

- a) concorso per titoli ed esami;
- b) corso-concorso;
- c) concorso per esami.

2. Il bando di concorso può ammettere alle procedure selettive per l'accesso alla qualifica dirigenziale:

a) i dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni,

muniti di diploma di laurea magistrale ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento e che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo in posizioni direttive per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;

b) i dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di enti e strutture pubbliche non ricompresi nel campo di applicazione della lettera a) oppure di soggetti privati, muniti di laurea magistrale ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento e che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo in posizione di quadro;

c) i soggetti, muniti di laurea magistrale ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento, che abbiano svolto attività professionale con regolare iscrizione ai relativi ordini per un periodo non inferiore a dieci anni.

3. Il bando di concorso, sulla base delle indicazioni del piano annuale del personale adottato dall'ente, può inoltre stabilire:

a) una più specifica identificazione dell'attività professionale svolta durante il periodo di servizio, nonché procedure e forme per documentarne il possesso;

b) ulteriori specifici requisiti di accesso rispetto a quelli sopra individuati.

4. Quando non trattasi di posto unico, il piano annuale del personale può prevedere la riserva dei posti per il personale dipendente a tempo indeterminato della Regione Liguria, nonché le modalità di utilizzo della riserva in caso di scorrimento della graduatoria previsto dalla normativa vigente. La predetta riserva non può essere superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso o dei posti coperti mediante scorrimento della graduatoria.

5. Per l'espletamento delle procedure concorsuali possono essere stipulate convenzioni con l'università o istituti specializzati.

6. L'espletamento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è disciplinato dalla normativa regionale in materia di concorsi pubblici integrata dalla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) e successive modificazioni e integrazioni.

7. La Regione garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso, nello sviluppo professionale e nel trattamento della dirigenza.

Art. 23.

Accesso alla dirigenza a tempo determinato

1. La giunta regionale, su proposta del segretario generale, con scelta diretta motivata in relazione alla professionalità richiesta per l'espletamento dell'incarico da conferire, può altresì deliberare contratti a tempo determinato di durata sino a cinque anni rinnovabili anche senza interruzione del rapporto di lavoro, nei limiti del 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti arrotondato all'unità superiore, con:

a) dipendenti dell'amministrazione regionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi pubblici per la dirigenza;

b) persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in possesso di diploma di laurea magistrale ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento, che per almeno un quinquennio abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali o abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria, post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro o abbiano svolto attività nei settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

2. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dirigenti con contratto a tempo determinato è quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali. Il trattamento economico fondamentale può essere integrato da una somma commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e dei valori di mercato per posizioni equivalenti.

3. Per il periodo di durata dell'incarico di cui al comma 1, i dipendenti della giunta regionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono collocati in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'anzianità di servizio nella qualifica di dirigente.



4. La Regione garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso, nello sviluppo professionale e nel trattamento della dirigenza.

Art. 24.

Incarichi dirigenziali

1. Il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale si basa su di una valutazione delle attitudini, delle competenze, delle capacità professionali e gestionali del dirigente, nonché dell'esperienza accumulata e dei risultati conseguiti in precedenti posizioni ricoperte.

2. L'incarico di segretario generale è attribuito dalla giunta regionale su proposta del presidente.

3. L'incarico di direttore generale è attribuito dalla giunta regionale su proposta del segretario generale.

4. Gli incarichi di segretario generale e direttore generale sono conferiti a dirigenti in possesso di diploma di laurea magistrale ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento, dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, desumibile da esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali nel settore pubblico o privato, da una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica derivante da formazione universitaria e postuniversitaria o da pubblicazioni scientifiche, da concrete esperienze di lavoro maturate nei settori della ricerca, dell'università o delle libere professioni.

5. Qualora si tratti di personale dipendente della Regione, esso è collocato di diritto in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'anzianità di servizio nella qualifica di dirigente generale.

6. L'attribuzione delle funzioni dirigenziali generali e dei relativi incarichi avviene con contratto di diritto privato a tempo determinato, rinnovabile anche senza interruzioni. Gli incarichi durante la loro durata possono essere variati e per tutto il periodo dell'incarico al personale interessato è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo, concordato tra le parti avendo come riferimento le retribuzioni apicali della dirigenza pubblica e i valori medi di mercato. I contratti dei direttori generali cessano in ogni caso entro il 31 dicembre dell'anno di rinnovo del consiglio - assemblea legislativa della Liguria e della giunta regionale. È comunque consentita la proroga fino al 31 dicembre dei contratti dei direttori generali aventi scadenza anteriore a tale data.

7. Gli incarichi di dirigente di settore, di servizio, di progetto o di unità specialistica di staff sono attribuiti dalla giunta regionale su proposta del segretario generale, sentito il direttore generale interessato.

In ogni caso il numero delle fasce della retribuzione di posizione dirigenziale non può essere superiore a quello vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. La durata degli incarichi dirigenziali non può, di norma, essere inferiore a tre anni e superiore a cinque. Gli incarichi sono temporanei e rinnovabili.

Art. 25.

Mobilità

1. I dirigenti e il restante personale possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali sulla base di specifiche intese provvedono al relativo trattamento economico e previdenziale. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 23-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo VI

VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA

Art. 26.

Finalità

1. La valutazione annuale della dirigenza è finalizzata al miglioramento della qualità dei risultati dell'organizzazione, alla crescita e allo sviluppo professionale dei dirigenti, alla promozione di una cultura del merito e della responsabilità.

Art. 27.

Procedure di valutazione

1. La fissazione degli obiettivi, la verifica dei risultati e la valutazione sono effettuate secondo criteri e modalità definiti con provvedimento della giunta regionale:

a) dai direttori generali in stretta collaborazione con il nucleo di valutazione di cui all'art. 28, con il supporto della struttura competente, per i dirigenti;

b) dalla giunta regionale che si avvale del nucleo di valutazione, limitatamente a esperti esterni per il segretario generale e nella sua interezza per i direttori generali.

2. Le strutture che svolgono funzioni di verifica e controllo interno operano in posizione di autonomia rispetto alle direzioni e ai dipartimenti, dipendono sotto il profilo organizzativo dal segretario generale e rispondono del loro operato esclusivamente agli organi di direzione politica.

Art. 28.

Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione è composto dal segretario generale della giunta regionale e da due esperti in possesso di comprovata e pluriennale esperienza professionale nel campo della valutazione dei risultati e del personale della Pubblica amministrazione. A tal fine la giunta può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati.

2. Non possono essere nominati componenti del nucleo di valutazione coloro che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. Il nucleo di valutazione è nominato dalla giunta regionale per due anni ed è rinnovabile.

Capo VII

FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE

Art. 29.

Formazione del personale

1. La formazione e lo sviluppo professionale del personale regionale sono assunti quale metodo permanente al fine di valorizzare le qualità e le attitudini individuali e favorire percorsi di crescita per un qualificato svolgimento dell'attività amministrativa.

2. Per gli scopi di cui al comma 1, la Regione, anche di intesa con altre pubbliche amministrazioni, attiva programmi ed iniziative da attuarsi direttamente o con strutture esterne all'amministrazione regionale, avvalendosi di enti pubblici o privati, nonché di esperti nelle discipline interessate.

3. I programmi formativi assicurano il costante aggiornamento e sviluppo delle competenze organizzative e decisionali dei dirigenti, tramite l'approfondimento di conoscenze e metodi finalizzati ad una gestione manageriale della pubblica amministrazione, anche prevedendo lo scambio di esperienze con altre realtà pubbliche similari con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata, nazionale e internazionale.

4. La progettazione delle iniziative formative deve uniformarsi ai principi delle pari opportunità e delle azioni positive.


Capo VIII

DOTAZIONE ORGANICO

Art. 30.

Programmazione del fabbisogno di personale

1. La giunta regionale, sulla base degli atti programmatori, approva l'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, al fine di assicurare la funzionalità e l'ottimizzazione delle risorse. La programmazione di dettaglio relativa al personale è approvata ai sensi del relativo regolamento regionale di attuazione.



2. La consistenza e la variazione della dotazione organica sono determinate in funzione delle finalità indicate dall'art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. La Regione cura l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

3. Per la ridefinizione delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a cadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Le variazioni delle dotazioni organiche sono disposte:

a) dalla giunta regionale con propria deliberazione qualora non comportino complessivamente maggiori oneri finanziari;

b) con legge regionale qualora comportino complessivamente maggiori oneri finanziari.

4. Sono fatti salvi i maggiori oneri derivanti dagli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e quelli derivanti da trasferimenti di personale alla Regione a seguito di conferimento di funzioni.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31.

Disposizioni transitorie

1. La qualifica e gli incarichi di segretario generale e direttore generale già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono, in ogni caso, prorogati fino alla data di nomina dei successori e cessano comunque il 31 dicembre 2010.

2. Alla scadenza degli incarichi di cui al comma 1 il numero complessivo delle direzioni centrali e dei dipartimenti istituiti non può superare il numero massimo di dieci, inclusa la Segreteria generale.

3. Gli incarichi di dirigente con contratto a tempo determinato già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano con le modalità ed i tempi previsti dai contratti individuali.

4. Fino alla ridefinizione degli assetti organizzativi in applicazione della presente legge, restano in vigore le denominazioni e le articolazioni delle posizioni dirigenziali esistenti alla data di entrata in vigore della stessa, con le correlate retribuzioni di posizione.

5. Le procedure di valutazione di cui all'art. 27 si applicano a decorrere dall'anno 2010, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Art. 32.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nei vigenti contratti collettivi di lavoro e, per quanto compatibili, nelle norme per la dirigenza delle amministrazioni dello Stato.

Art. 33.

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 20 giugno 1994, n. 26 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 4 dicembre 2009

BURLANDO

10R117

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 60.

Organizzazione regionale dei prelievi e dei trapianti di organi, tessuti e cellule.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 23 del 16 dicembre 2009)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Organizzazione

1. La presente legge disciplina l'organizzazione regionale dei prelievi e dei trapianti di organi, tessuti e cellule in coerenza con le disposizioni stabilite dalla legge 1° aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti), dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 (Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani) e dall'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 21 marzo 2002 (Linee guida per uniformare le attività di coordinamento in ordine al reperimento di organi e tessuti in ambito nazionale ai fini del trapianto).

2. L'organizzazione di cui al comma 1 è costituita da:

a) strutture del servizio sanitario regionale che effettuano o partecipano attivamente all'effettuazione dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule;

b) centro regionale trapianti;

c) comitato regionale per i trapianti;

d) coordinatori locali.

3. Nel rispetto della particolare specializzazione delle diverse funzioni di coordinamento e in ottemperanza alla legge 6 marzo 2001, n. 52 (Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo), il registro regionale dei donatori volontari di midollo osseo è istituito e riveste proprie funzioni ai sensi della deliberazione della giunta regionale 7 giugno 1996, n. 1862 (Istituzione e funzionamento del Registro regionale dei donatori volontari di midollo osseo).

Art. 2.

Competenze della Regione

1. Sono compiti della Regione:

a) il controllo sulle attività dei centri regionali e interregionali sulla base delle apposite linee guida del Ministero competente, ove emanate;

b) le attività di autorizzazione, vigilanza e controllo sulle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi, tessuti e cellule sulla base dei requisiti e degli standard minimi di attività di cui all'art. 16 della legge n. 91/1999 e agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 191/2007;

c) la promozione dell'aggiornamento permanente degli operatori sanitari e amministrativi coinvolti nelle attività connesse all'effettuazione dei trapianti;

d) la promozione di attività di informazione ed educazione sanitaria in collaborazione con il centro regionale trapianti;

e) l'adesione al centro interregionale di riferimento e l'approvazione delle direttive all'Azienda ospedaliera universitaria S. Martino per la stipula delle convenzioni attuative;

f) l'approvazione delle direttive riguardanti l'articolazione organizzativa e le modalità di funzionamento del centro regionale trapianti;

g) la nomina del coordinatore del centro regionale trapianti;

h) la nomina del comitato regionale dei trapianti.



Art. 3.

Strutture del servizio sanitario regionale che effettuano o partecipano attivamente all'effettuazione dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule

1. Le caratteristiche di multidisciplinarietà, multiprofessionalità e multisettorialità tipiche dell'attività trapiantologica sono garantite attraverso lo strumento organizzativo dei dipartimenti, anche interaziendali o integrati, al fine di garantire la sinergia e la integrazione delle competenze e delle strutture coinvolte a vario titolo nei diversi percorsi diagnostici e terapeutici.

2. L'Azienda ospedaliera universitaria San Martino, sede delle strutture maggiormente coinvolte nell'attività trapiantologica:

a) costituisce all'interno della propria organizzazione il Dipartimento trapianti d'organo articolando le relative afferenze delle strutture coinvolte secondo i criteri clinico organizzativi ritenuti maggiormente funzionali ai diversi percorsi diagnostico-terapeutici;

b) regola mediante apposite convenzioni le relazioni con le altre Aziende sanitarie regionali in materia di trapianti;

c) stipula sulla base di direttive regionali l'accordo con il centro interregionale di riferimento anche per le altre Aziende sanitarie regionali.

3. Il Dipartimento trapianti d'organo di cui al comma 2 cura l'attuazione delle convenzioni con il centro interregionale di riferimento al quale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) gestione delle liste di attesa e assegnazione degli organi nell'ambito dell'organizzazione di afferenza in applicazione dei criteri stabiliti dal centro nazionale trapianti, in base alle priorità risultanti dalle liste delle persone in attesa di trapianto di cui all'art. 8, comma 6 della legge n. 91/1999;

b) valutazione immunologica dei riceventi e dei donatori finalizzata al trapianto d'organi.

Art. 4.

Centro regionale trapianti

1. Il centro regionale trapianti ha sede presso l'Azienda ospedaliera universitaria San Martino di Genova ed opera in stretto collegamento con il competente Dipartimento della Regione.

2. Il funzionamento del centro regionale trapianti è assicurato dal coordinatore di cui all'art. 6, comma 1.

3. L'articolazione organizzativa e le modalità di funzionamento sono definite da apposito regolamento adottato dall'Azienda ospedaliera universitaria San Martino sulla base delle direttive approvate dalla giunta regionale.

4. Il centro regionale trapianti è finanziato con specifiche e vincolate risorse del fondo sanitario regionale.

Art. 5.

Funzioni del centro regionale trapianti

1. Il centro regionale trapianti svolge le seguenti funzioni:

a) promuove le attività di prelievo di organi, tessuti e cellule nelle strutture sanitarie pubbliche e private della Regione;

b) coordina le attività di prelievo e i rapporti tra i reparti di rianimazione presenti sul territorio e le strutture per i trapianti, in collaborazione con i coordinatori locali di cui all'art. 9, in accordo con le linee guida del centro nazionale trapianti;

c) promuove e coordina le attività di informazione, educazione sanitaria e crescita culturale in materia di donazione di organi nella popolazione promossa dalla Regione in collaborazione con le associazioni di volontariato;

d) promuove iniziative di formazione permanente ed aggiornamento del personale sanitario coinvolto nella donazione di organi;

e) cura il collegamento per le materie di competenza con il centro interregionale di riferimento e con il centro nazionale trapianti;

f) coordina le attività di raccolta e trasmissione al sistema informativo trapianti dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto nel rispetto dei criteri stabiliti dal centro nazionale trapianti;

g) coordina il trasporto dei campioni biologici, delle équipe sanitarie e degli organi e tessuti nel territorio di competenza;

h) cura i rapporti di collaborazione con le autorità sanitarie del territorio di competenza e con le associazioni di volontariato;

i) implementa ed assicura il funzionamento del registro regionale dei decessi con lesioni cerebrali;

j) applica e diffonde le linee guida nazionali nell'ambito delle attività di donazione e trapianto.

Art. 6.

Coordinatore del centro regionale trapianti

1. Il centro regionale trapianti è coordinato da un dirigente medico, nominato dalla giunta regionale, su proposta dei direttori generali delle Aziende sanitarie, per la durata di cinque anni rinnovabili alla scadenza, tra i medici che abbiano acquisito esperienza nel settore dei trapianti.

2. Il coordinatore regionale è coadiuvato, nello svolgimento dei propri compiti, dal comitato regionale dei trapianti di cui all'art. 8.

Art. 7.

Personale sanitario e amministrativo del centro regionale trapianti

1. Al centro regionale trapianti è assegnato, dall'Azienda sanitaria che ne ospita la sede, il personale del ruolo sanitario e del ruolo amministrativo individuato nelle direttive regionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera f).

Art. 8.

Comitato regionale dei trapianti

1. Il comitato regionale dei trapianti è nominato dalla giunta regionale, è presieduto dall'assessore regionale alla salute o suo delegato ed è composto: dai coordinatori locali, di cui all'art. 9, dai responsabili delle strutture per i prelievi e per i trapianti di organi, tessuti e cellule e delle strutture cliniche specialistiche che operano nel settore dei trapianti presenti nel territorio regionale, da un rappresentante medico del trapianto pediatrico e da un funzionario della Regione Liguria. Alle riunioni del comitato partecipa il coordinatore di cui all'art. 6, comma 1.

2. Il comitato regionale dei trapianti:

a) svolge funzioni di organo consultivo nei confronti della giunta regionale e del centro regionale trapianti, con particolare riferimento alle attività di autorizzazione, vigilanza e controllo sulle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e tessuti, sulla base dei requisiti e degli standard minimi di attività per lo svolgimento dei compiti assegnati, di cui all'art. 16 della legge n. 91/1999;

b) coadiuva il coordinatore regionale, di cui all'art. 6.

3. Lo svolgimento delle sedute, le modalità di convocazione ed in generale il funzionamento del comitato regionale dei trapianti sono disciplinati dallo stesso comitato in apposito regolamento.

4. Il comitato regionale dei trapianti presenta annualmente alle organizzazioni di rappresentanza dei cittadini operanti nel settore una relazione sull'attività svolta e ne acquisisce pareri, osservazioni e proposte.

5. Ai componenti del comitato regionale dei trapianti non compete alcun compenso.

Art. 9.

Coordinatori locali


1. I direttori generali delle Aziende sanitarie ed enti equiparati ai sensi della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale) e successive modifiche ed integrazioni, nominano un coordinatore locale per le attività di donazione e prelievo di organi e tessuti scelto fra i medici dell'Azienda che abbiano maturato esperienza nel settore dei trapianti. La nomina ha durata per un periodo di cinque anni rinnovabili. Le funzioni del coordinatore locale sono:

a) assicurare l'immediata comunicazione dei dati relativi al donatore, tramite il sistema informativo dei trapianti, al centro regionale al fine dell'assegnazione degli organi;

b) coordinare gli atti amministrativi relativi agli interventi di prelievo;

c) curare i rapporti con le famiglie dei donatori;

d) organizzare attività di informazione, di educazione e di crescita culturale della popolazione in materia di trapianti nel territorio di competenza.



2. Il monitoraggio e la verifica delle attività svolte dai coordinatori locali sono assicurate dal coordinatore del centro regionale trapianti che ne riferisce, ogni anno, al competente Dipartimento della Regione.

3. Nell'esercizio dei loro compiti i coordinatori possono avvalersi di collaboratori scelti tra il personale sanitario e amministrativo delle Aziende sanitarie o enti equiparati.

Art. 10.

Norme transitorie e di prima applicazione

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva:

a) le direttive riguardanti l'articolazione organizzativa e le modalità di funzionamento del centro regionale trapianti;

b) l'adesione al centro interregionale di riferimento e l'approvazione delle direttive all'Azienda ospedaliera universitaria S. Martino per la stipula delle convenzioni attuative;

c) la nomina del coordinatore del centro regionale trapianti;

d) la nomina del comitato regionale dei trapianti.

2. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione dei provvedimenti di cui al comma 1, l'Azienda ospedaliera universitaria S. Martino:

a) costituisce il Dipartimento trapianti d'organo;

b) stipula le convenzioni con le altre Aziende sanitarie regionali in materia di trapianti;

c) approva il regolamento di cui all'art. 4, comma 3.

Entro lo stesso termine il comitato regionale dei trapianti approva il regolamento di cui all'art. 8, comma 3.

3. Fino a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge e, comunque, fino all'avvio del nuovo modello organizzativo, gli organismi di cui alla legge regionale 23 novembre 1995, n. 54 (Norme in materia di attività di prelievo e trapianto d'organo) continuano ad esercitare le loro funzioni.

4. In deroga all'art. 41, comma 3, della legge regionale n. 41/2006 e successive modifiche e integrazioni, al fine di garantire la continuità e l'alta professionalità raggiunta nella gestione delle funzioni relative ai trapianti, anche a seguito dell'avvio del nuovo sistema organizzativo, la direzione del Dipartimento trapianti d'organo, di cui all'art. 3, comma 2, è attribuita al direttore del Dipartimento costituito ai sensi della legge regionale n. 54/1995, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Agli oneri della presente legge si provvede a valere sulle risorse del fondo sanitario Regionale.

Art. 12.

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 23 novembre 1995, n. 54 (Norme in materia di attività di prelievo e trapianto d'organo) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 4 dicembre 2009

BURLANDO

10R1118

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 61.

Celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della spedizione dei Mille e dell'Unità d'Italia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 23 del 16 dicembre 2009)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera g) dello statuto, promuove le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario della Spedizione dei Mille e dell'Unità d'Italia, rispettivamente ricorrenti nell'anno 2010 e nell'anno 2011, anche in raccordo con la programmazione regionale in materia di cultura.

Art. 2.

Iniziative

1. Ai fini di cui all'art. 1, la Regione, anche d'intesa con altri soggetti istituzionali o privati senza scopo di lucro e con la fondazione del consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, può provvedere, negli anni 2010 e 2011, alla promozione e all'organizzazione di eventi e iniziative, attività, mostre, conferenze, convegni, pubblicazioni nonché alla realizzazione di opere e allestimenti finalizzati a contribuire ad una maggiore conoscenza di fatti, luoghi e personaggi legati al periodo storico relativo alla formazione dello Stato italiano o partecipare ad iniziative sul tema organizzate da altro soggetto.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nel Bilancio regionale - Area XII «Cultura, sport, tempo libero» - alle seguenti Unità Previsionali di Base dello Stato di previsione della spesa:

U.P.B. 12.106 «Iniziative per eventi culturali»;

U.P.B. 12.206 «Interventi per eventi culturali».

2. Agli oneri per gli esercizi relativi alle annualità 2010 e 2011 si provvederà con le relative leggi di bilancio.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 4 dicembre 2009

BURLANDO

10R1119



REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2009, n. 29.

Modifica della legge regionale 30 luglio 2008, n. 24 (Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 «Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE»).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 23 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Abrogazione dell'articolo 4, comma 1 della l.r. 24/2008

1. L'art. 4, comma 1 della legge regionale 30 luglio 2008, n. 24 (Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 «Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE») è abrogato.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 22 dicembre 2009

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/942 del 22 dicembre 2009).

10R1078

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 30.

Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) – Collegato 2010.

(Pubblicata nel 1° supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 29 dicembre 2009)

(Omissis).

10R1079

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 31.

Legge finanziaria 2010.

(Pubblicata nel 1° supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 29 dicembre 2009)

(Omissis).

10R1080

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 32.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico.

(Pubblicata nel 2° supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 30 dicembre 2009)

(Omissis).

10R1081

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg.

Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 15 settembre 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;

Vista la deliberazione n. 1629 di data 3 luglio 2009 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il «Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (art. 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)»,



EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Questo regolamento, in attuazione dell'articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata «legge provinciale sulla scuola» disciplina educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata «legge provinciale sulla scuola», disciplina il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e definisce in particolare:

- a) le modalità e i tempi di svolgimento del corso-concorso;
- b) le materie oggetto del corso-concorso;
- c) le modalità di calcolo del numero di posti messi a concorso;
- d) le modalità per la dichiarazione a vincitori di coloro che hanno superato l'esame finale;
- e) i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 100, comma 4, della legge provinciale sulla scuola rispetto alla possibilità di assunzione dei dirigenti delle istituzioni formative ai sensi della legge sul personale della Provincia.

Art. 2.

Fasi procedurali del corso-concorso

1. Il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali avviene mediante corsoconcorso che si articola nelle seguenti fasi procedurali:

- a) la preselezione, disciplinata dall'art. 6;
- b) il concorso di ammissione, disciplinato dall'art. 8;
- c) il periodo di tirocinio formativo, disciplinato dall'art. 9;
- d) l'esame finale, disciplinato dall'art. 10.

2. Il corso-concorso deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo anche all'ausilio di sistemi automatizzati.

3. Le operazioni del corso-concorso devono concludersi, salvo proroga motivata del dirigente della struttura provinciale competente in materia di gestione del personale delle istituzioni scolastiche e formative, di seguito denominata «struttura provinciale competente», entro il termine di diciotto mesi dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione. La proroga deve essere comunicata ai candidati secondo modalità specificate nel bando.

4. La struttura provinciale competente, in particolare, cura l'organizzazione del corso-concorso e vigila sul regolare e corretto espletamento delle procedure concorsuali.

Art. 3.

Indizione del corso-concorso, approvazione del relativo bando e pubblicità

1. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, indice il corso-concorso e con il medesimo provvedimento approva altresì il relativo bando.

2. Il bando del corso-concorso è pubblicato integralmente sul *Bollettino ufficiale* della Regione e sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente.

Art. 4.

Contenuti del bando del corso-concorso

1. Il bando del corso-concorso contiene, in particolare:

- a) il richiamo di conformità dei contenuti del bando e delle modalità con le quali è espletato il corso-concorso, alle norme di questo

regolamento e alle altre disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia;

b) il numero dei posti di dirigente di istituzione scolastica o formativa provinciale per i quali è indetto il corsoconcorso calcolato, ai sensi dell'articolo 100, comma 2, lettera c), della legge provinciale sulla scuola, tenendo conto dei posti vacanti e disponibili alla data di indizione dello stesso e delle previsioni, riferite al triennio successivo alla approvazione del bando, di collocamento a riposo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali per raggiunti limiti di età o di cessazione dal servizio per altri motivi;

c) il termine e le modalità di presentazione della domanda di iscrizione al corso-concorso, delle dichiarazioni da rendere obbligatoriamente e della documentazione richiesta dal bando medesimo. Al bando è allegato un facsimile della domanda;

d) la determinazione dell'importo della tassa di concorso e le modalità per il suo versamento;

e) l'indicazione dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 5 nonché dalla normativa provinciale vigente per la partecipazione al corso-concorso;

f) l'indicazione del numero di candidati da ammettere alla prova di preselezione, definito sulla base di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, nonché del numero di candidati da ammettere al concorso di ammissione, definito sulla base di quanto previsto dall'art. 6, comma 5;

g) l'indicazione, con riguardo alla prova di preselezione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera b), delle materie ricomprese tra le aree tematiche e gli ambiti di riferimento previsti dall'allegato B, nonché dei criteri di svolgimento della predetta prova; il bando può prevedere che la prova di preselezione sia effettuata da aziende specializzate in selezione del personale;

h) l'indicazione del peso da attribuire:

1) alla preselezione per titoli e alla prova di preselezione previste, rispettivamente, dall'art. 6, comma 1, lettere a) e b), al fine della determinazione del punteggio complessivo da attribuire ai fini dell'accesso al concorso di ammissione;

2) alle prove sostenute nell'ambito della prova di preselezione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera b), per la determinazione del punteggio complessivo da attribuire al termine di tale prova;

i) l'indicazione delle materie oggetto rispettivamente del concorso di ammissione, del periodo di tirocinio formativo e dell'esame finale, che devono essere ricomprese tra le aree tematiche e gli ambiti di riferimento previsti dall'allegato B;

j) il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove previste dagli articoli 8 e 10 e il peso da attribuire alle stesse nonché al periodo di tirocinio formativo ai fini della formazione del voto di ogni fase procedurale del corso-concorso;

k) l'indicazione riguardante l'accertamento della conoscenza della lingua straniera indicata dal candidato ai sensi dell'art. 8, comma 2;

l) le modalità di ripartizione e di svolgimento del periodo di tirocinio formativo tra attività formative in presenza e attività di tirocinio in situazione;


m) le modalità per la comunicazione del diario e della sede delle singole prove nonché dei termini per la comunicazione del diario e della sede o solamente della sede delle singole prove previste da questo regolamento;

n) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio nelle prove ed i relativi termini e modalità di presentazione ai sensi della normativa vigente;

o) la possibilità di segnalare l'eventuale situazione di portatore di handicap, ai sensi della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap) e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ai fini della fruizione degli ausili nonché dei tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove;

p) il trattamento economico lordo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, dettagliato in tutte le sue componenti e con gli opportuni rinvii di riferimento ai contratti collettivi in vigore;

q) la citazione del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) ai fini del rispetto delle pari



opportunità tra uomini e norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) ai fini del rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;

r) l'indicazione del responsabile del procedimento oppure l'indicazione delle modalità e dei termini per l'individuazione dello stesso;

s) la documentazione da presentare in caso di assunzione o inquadramento nella qualifica di dirigente delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e i relativi termini;

t) le modalità per il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 5.

Requisiti per l'ammissione al corso-concorso

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 100, comma 1, della legge provinciale sulla scuola, ai fini del computo del servizio richiesto per partecipare al corso-concorso, si considera il servizio effettuato per almeno 180 giorni per anno scolastico. Non si considera utile il servizio di insegnamento prestato nelle istituzioni scolastiche e formative paritarie o legalmente riconosciute o pareggiate.

2. I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al corso-concorso; i candidati sono ammessi al corso-concorso con riserva di accertamento del possesso dei predetti requisiti.

3. Il dirigente della struttura provinciale competente dispone in ogni momento l'esclusione dal corso-concorso per difetto dei requisiti prescritti, con provvedimento motivato che è tempestivamente comunicato all'interessato.

Art. 6.

Preselezione

1. La preselezione si svolge in due fasi:

- a) la preselezione per titoli;
- b) la prova di preselezione.

2. La preselezione per titoli è diretta a formare una graduatoria dei candidati ammessi a partecipare alla prova di preselezione prevista dal comma 1, lettera b), mediante la valutazione, da parte della struttura provinciale competente, dei titoli culturali, di servizio e professionali, previsti dall'allegato A. Per la valutazione dei titoli, che è espressa in centesimi, sono considerati utili quelli maturati entro il 31 agosto dell'anno scolastico o formativo precedente la data di pubblicazione del bando.

3. È ammesso a partecipare alla prova di preselezione prevista dal comma 1, lettera b), un numero di candidati stabilito dal bando e comunque non superiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso; sono comunque ammessi tutti i candidati risultati pari merito rispetto a quello collocato nell'ultima posizione utile della graduatoria.

4. La prova di preselezione prevista dal comma 1, lettera b), consta di un test a risposta multipla e di un colloquio individuale, da svolgersi anche tramite strumenti di tipo autodiagnostico. Ai fini dello svolgimento del colloquio individuale, il candidato presenta il proprio portfolio professionale secondo quanto previsto dal bando.

La prova di preselezione verte sulle materie specificate dal bando, ed è valutata in centesimi.

5. Espletata la preselezione secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, la struttura provinciale competente forma una graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, da attribuire in centesimi, derivante dalla somma ponderata dei punteggi assegnati nella preselezione per titoli e nella prova di preselezione e pesati secondo quanto stabilito dal bando. Al concorso di ammissione previsto dall'art. 8 è ammesso un numero di candidati stabilito dal bando e comunque non superiore a quattro volte i posti messi a concorso; sono comunque ammessi tutti i candidati risultati pari merito rispetto a quello collocato nell'ultima posizione utile della graduatoria.

6. Il dirigente della struttura provinciale competente approva la graduatoria formata ai sensi del comma 5 indicando il nominativo dei

candidati ammessi a sostenere il concorso di ammissione previsto dall'art. 8 e il punteggio agli stessi attribuito; la graduatoria è pubblicata all'albo e sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente.

Art. 7.

Criteri per la nomina della commissione esaminatrice

1. Una volta conclusa la preselezione per titoli prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), in ottemperanza all'art. 39 della legge provinciale sul personale della Provincia e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 100, comma 3, della legge provinciale sulla scuola, è nominata la commissione esaminatrice. La commissione è composta da quattro membri scelti tra esperti di amministrazioni e di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo, gestionale, formativo o educativo e fra dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, anche collocati a riposo, con una anzianità nella direzione della scuola di almeno cinque anni, anche in deroga al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg (Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente e di direttore). Tra i quattro membri la Giunta provinciale individua:

a) un presidente scelto tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, anche collocati a riposo, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione in uffici dirigenziali, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, professori di università statali o equiparate;

b) il direttore del tirocinio formativo previsto dall'art. 9.

2. Svolge le funzioni di segretario un dipendente scelto tra personale comune in servizio presso la Provincia, inquadrato in categoria pari o superiore a C livello base e corrispondenti.

3. Per ogni componente della commissione esaminatrice, compreso il segretario, la Giunta provinciale può nominare uno o più supplenti, che intervengono alle sedute della commissione esaminatrice in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.

4. Per la prova concernente la lingua straniera, ai sensi dell'art. 8, comma 2, alla commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti i quali partecipano alle sole sedute nelle quali si accertano le relative conoscenze.

5. Qualora la prova di preselezione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera b), sia effettuata dalla commissione esaminatrice, solo per l'effettuazione di tale prova, la commissione stessa può essere integrata da altri membri esperti, nominati dalla Giunta provinciale, in numero massimo pari a sei. In questo caso la commissione può operare per sottocommissioni, ferma restando la revisione e l'attribuzione del voto da parte della commissione al completo. Di ogni sottocommissione fa parte almeno un componente della commissione prevista dal comma 1.

6. Se il rapporto d'impiego con la Provincia di uno dei componenti della commissione esaminatrice si risolve per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione esaminatrice, il componente cessa dall'incarico, salvo conferma da parte della Giunta provinciale.

7. Al fine di garantire il regolare funzionamento della commissione d'esame in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.


Art. 8.

Concorso di ammissione

1. Il concorso di ammissione consiste in una prova scritta e in una prova orale che vertono sulle materie specificate dal bando, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera i); le prove sono valutate in centesimi.

2. La prova orale, a cui partecipano i candidati che hanno superato la prova scritta, consiste in un colloquio individuale sulle materie oggetto della prova scritta con l'ulteriore accertamento della conoscenza della lingua inglese o tedesca, a scelta del candidato; ai fini del superamento della prova orale è necessario che il candidato dimostri di possedere una competenza della lingua corrispondente almeno al livello A2 come definito dal quadro comune europeo di riferimento per le lingue, elaborato dal Consiglio d'Europa.

3. La commissione esaminatrice forma una graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, da attribuire in centesimi, derivante dalla somma ponderata



dei punteggi assegnati nella valutazione della prova scritta e nella prova orale, pesati secondo quanto stabilito dal bando ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera j), e fermo restando il punteggio minimo richiesto per il superamento delle singole prove.

4. Il dirigente della struttura provinciale competente approva la graduatoria del concorso di ammissione con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze indicate dal bando. Al periodo di tirocinio formativo è ammesso un numero di candidati pari al numero dei posti messi a concorso, come determinati dal bando, aumentato del venti per cento e arrotondato per eccesso.

5. La graduatoria del concorso di ammissione è pubblicata all'albo e sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente.

Art. 9.

Periodo di tirocinio formativo

1. Il periodo di tirocinio formativo prevede una frequenza intensiva, si sviluppa in una durata non inferiore a due mesi e si articola in trecento ore complessive suddivise tra attività di formazione in presenza e attività di tirocinio in situazione secondo la ripartizione e sulle materie specificate dal bando, ai sensi dell'art. 4. Il periodo di tirocinio formativo è definito dalla struttura provinciale competente ed è diretto dal membro della commissione esaminatrice individuato dalla Giunta provinciale quale direttore del tirocinio formativo, ai sensi dell'art. 7, comma 1.

2. Il direttore del tirocinio formativo svolge in particolare le seguenti attività:

a) propone alla struttura provinciale competente le modalità per attuare il periodo di tirocinio formativo;

b) propone al dirigente della struttura provinciale competente i nominativi dei soggetti a cui conferire l'incarico di tutor;

c) dà indicazioni al dirigente ospitante e al tutor, in particolare per garantire l'uniformità dello svolgimento delle attività di tirocinio in tutte le istituzioni scolastiche o formative;

d) garantisce la coerenza delle attività di tirocinio con le attività di formazione;

e) verifica e attesta il puntuale e regolare espletamento del periodo di tirocinio formativo da parte dei candidati anche sulla base dei riscontri forniti dal dirigente ospitante e dal tutor;

f) propone alla commissione esaminatrice la valutazione di ciascun candidato espressa in centesimi tenendo conto dei riscontri forniti dal dirigente ospitante, dal tutor, nonché del progetto di miglioramento e della relazione elaborati dal candidato ai sensi del comma 3, lettera c).

3. Le attività di tirocinio si svolgono presso una o più istituzioni scolastiche o formative provinciali individuate per sorteggio e comunque diverse da quelle di servizio del candidato, secondo quanto definito dalla struttura provinciale competente. Durante le attività di tirocinio il candidato:

a) affianca il dirigente dell'istituzione scolastica o formativa ospitante con funzione di mentor, per collaborare con lui e assisterlo nelle funzioni chiave del ruolo dirigenziale secondo modalità di action learning;

b) è seguito da un tutor incaricato dal dirigente della struttura provinciale competente, scelto tra esperti in materia di formazione delle risorse umane o tra dirigenti scolastici cessati dal servizio;

c) elabora un progetto di miglioramento relativo all'istituzione scolastica o formativa ospitante e una relazione che descrive le attività svolte in tirocinio con particolare evidenza della correlazione con l'elaborazione del progetto di miglioramento di cui è esposta una sintesi.

4. La frequenza del periodo di tirocinio formativo non può essere inferiore all'ottantacinque per cento delle ore previste dal comma 1.

5. Al termine del periodo di tirocinio formativo, previa verifica in ordine alla frequenza ai sensi del comma 4, i candidati possono sostenere l'esame finale previsto dall'art. 10; il candidato presenta al direttore del tirocinio formativo, ai fini della definizione della proposta di valutazione, il progetto di miglioramento e la relazione previsti dal comma 3, lettera c).

Art. 10.

Esame finale

1. L'esame finale si svolge al termine del periodo di tirocinio formativo, si articola in una prova scritta e in una prova orale che vertono sulle materie specificate dal bando, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera i), e sugli argomenti sviluppati nel periodo di tirocinio formativo; le prove sono valutate in centesimi e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze richieste per l'esercizio del ruolo di dirigente delle istituzioni scolastiche e formative.

2. La prova orale, a cui partecipano i candidati che hanno superato la prova scritta, consiste in un colloquio individuale sulle materie oggetto della prova scritta.

Art. 11.

Formazione ed approvazione della graduatoria finale del corso-concorso

1. A conclusione dell'espletamento delle prove previste dall'art. 10, la commissione esaminatrice forma una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo, da attribuire in centesimi, conseguito da ciascun candidato derivante dalla somma ponderata dei punteggi assegnati dalla predetta commissione nella valutazione del periodo di tirocinio formativo, nella prova scritta e nella prova orale dell'esame finale, pesati secondo quanto stabilito dal bando ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera j) e fermo restando il punteggio minimo richiesto per il superamento delle singole prove.

2. Effettuate le operazioni previste dal comma 1 la struttura provinciale competente forma la graduatoria finale del corso-concorso tenuto conto delle precedenzae previste dalla normativa vigente e con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze indicate dal bando. In caso di permanenza di parità di merito, la preferenza è determinata nell'ordine:

a) dalla più giovane età;

b) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno.

3. La Giunta provinciale con un unico provvedimento approva la graduatoria finale del corso-concorso e dichiara idonei i candidati in numero non superiore ai posti complessivamente messi a concorso come determinati dal bando ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b).

4. La graduatoria finale del corso-concorso è pubblicata integralmente sul *Bollettino ufficiale* della Regione nonché all'albo e sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente. Dalla data della pubblicazione sul bollettino decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Validità ed utilizzo della graduatoria finale del corso-concorso

1. La graduatoria finale del corso-concorso, ai sensi dell'art. 100, comma 2, lettera c), della legge provinciale sulla scuola, conserva validità per un periodo di tre anni dalla data di approvazione.

2. La graduatoria finale del corso-concorso è utilizzata per l'assunzione o l'inquadramento nella qualifica di dirigente delle istituzioni scolastiche e formative provinciali dei candidati dichiarati idonei ai sensi dell'art. 11, comma 3, nel limite dei posti vacanti e disponibili annualmente determinati dalla struttura provinciale competente.

3. Qualora, nel periodo di validità della graduatoria finale, non siano stati assunti o inquadrati tutti i candidati dichiarati idonei, la Giunta provinciale può prorogare la validità della stessa.

Art. 13.

Rinvio

1. Per quanto non disciplinato da questo regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per il restante personale provinciale in particolare per quanto riguarda:

a) il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione al corso-concorso;



b) la verifica della non sussistenza di situazioni di incompatibilità da parte dei membri della commissione esaminatrice;

c) il diario delle prove d'esame;

d) le modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, esclusa la prova di preselezione;

e) il processo verbale delle operazioni svolte dalla commissione esaminatrice.

Art. 14.

Abrogazioni

1. Secondo quanto disposto dall'art. 119, comma 1, lettera b), della legge provinciale sulla scuola, dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 1, comma 6, e art. 6-bis della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio);

b) l'articolo 5 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione);

c) il decreto del presidente della Provincia 24 agosto 2007, n. 20-100/Leg «Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (art. 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)».

Trento, 10 luglio 2009

DELLAI

09R0904

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.

Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 25 agosto 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;

Visto l'art. 89 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1448 di data 12 giugno 2009, concernente: «Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).».

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Questo regolamento detta le disposizioni per assicurare l'attuazione della disciplina in materia di edilizia sostenibile stabilita dal titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), regolando la prestazione e la certificazione energetica degli edifici, anche al fine di garantire coerenza con i sistemi di certificazione di sostenibilità ambientale e di favorire la diffusione degli stessi.

2. Al fine di favorire l'edilizia sostenibile, il risparmio energetico, l'uso efficiente delle risorse energetiche, contribuendo a conseguire la limitazione delle emissioni inquinanti e climalteranti, anche nell'ottica del rispetto degli obiettivi posti dal protocollo di Kyoto, questo regolamento disciplina in particolare:

a) la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici in essi installati;

b) le metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici e degli impianti;

c) il sistema di accreditamento degli operatori preposti al rilascio degli attestati di certificazione energetica;

d) i criteri e le modalità per il rilascio delle certificazioni;

e) i criteri e le modalità di promozione della formazione delle professionalità che concorrono ai processi di certificazione;

f) la disciplina concernente gli obblighi per la certificazione energetica;

g) le modalità di istituzione e di utilizzo di un marchio, volto a valorizzare edifici che rispettino standard elevati di carattere energetico e di sostenibilità ambientale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini di questo regolamento valgono le definizioni adottate dalle vigenti norme nazionali in materia di prestazione energetica e di certificazione energetica degli edifici.

2. La definizione delle categorie di intervento per gli edifici esistenti è quella riportata all'art. 99 della legge provinciale n. 1 del 2008.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questo regolamento, le disposizioni del medesimo regolamento si applicano a tutte le categorie di edifici, così come classificate in base alla destinazione d'uso indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10).

2. Sono escluse dall'applicazione di questo regolamento le seguenti categorie di edifici e di impianti:

a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici, nonché, comunque, nel caso di edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo;



b) i beni ambientali di cui all'art. 69 della legge provinciale n. 1 del 2008, limitatamente agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo;

c) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando refluì energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

d) gli edifici isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq;

e) gli edifici costituenti il patrimonio edilizio tradizionale ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale n. 1 del 2008, nei quali non sia consentito l'utilizzo abitativo a carattere permanente;

f) edifici o costruzioni di carattere non residenziale o in cui non sia prevista la permanenza di persone per più di quattro ore o che, per la natura della loro destinazione, non richiedono impianti di riscaldamento o raffrescamento e non siano comunque già dotati di tali impianti.

Art. 4.

Requisiti di prestazione energetica

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 nonché dal comma 2 di questo articolo, i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica degli edifici da rispettare in sede di progettazione e di realizzazione degli interventi previsti dai commi 3 e 4, nonché la relativa metodologia di calcolo, sono previsti nell'allegato A di questo regolamento.

2. L'allegato A può essere sostituito o modificato con deliberazione della Giunta provinciale. Tale deliberazione può prevedere le necessarie norme transitorie nonché le disposizioni di coordinamento con la disciplina complessiva di questo regolamento.

3. L'allegato A si applica nei seguenti casi:

a) edifici di nuova costruzione;

b) sostituzione edilizia;

c) demolizione e ricostruzione;

d) ampliamenti dei volumi superiori del 20 per cento del volume esistente, limitatamente al volume nuovo;

e) ristrutturazione totale dell'intero edificio.

4. Si applicano nei seguenti casi le prescrizioni più semplificate che saranno individuate con la deliberazione prevista dal comma 2:

a) ristrutturazione totale di una o più unità immobiliari, ristrutturazioni parziali, manutenzione straordinaria, ampliamenti inferiori al 20 per cento;

b) restauro e risanamento conservativo, salvo dimostrata incompatibilità con i caratteri storici e artistici o tipologici.

5. Sono inoltre utilizzabili le metodologie di calcolo previste dalla normativa statale in materia di rendimento energetico nell'edilizia che soddisfino requisiti di efficienza energetica e non siano in contraddizione con la normativa vigente, purché esse assicurino la verifica del rispetto dei requisiti previsti da questo regolamento. Alle predette condizioni sono inoltre utilizzabili le metodologie di calcolo previste da sistemi di valutazione e certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici riconosciute nell'ambito delle convenzioni o degli accordi previsti dall'art. 7, comma 8.

6. Il rispetto dei requisiti previsti da questo articolo deve risultare dalla relazione e dagli elaborati progettuali allegati alla domanda del titolo edilizio o alla denuncia di inizio di attività ovvero all'atto dell'approvazione del progetto ove sia richiesto l'accertamento di conformità urbanistica. Al fine di semplificare il procedimento di certificazione, nell'ambito degli elaborati devono essere evidenziati i dati individuati con la deliberazione prevista dall'art. 6, comma 1, con le modalità previste dalla medesima deliberazione.

Art. 5.

Interventi soggetti a certificazione energetica

1. La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria nei seguenti casi:

a) edifici di nuova costruzione;

b) sostituzione edilizia;

c) demolizione e ricostruzione;

d) ampliamenti dei volumi superiori del 20 per cento del volume esistente, limitatamente al volume nuovo;

e) ristrutturazione integrale degli elementi dell'involucro edilizio, in caso di superficie utile maggiore di 500 mq.

2. Al di fuori dei casi in cui la certificazione è obbligatoria, la medesima può in ogni caso essere richiesta da chi detiene il diritto di proprietà, di godimento o di rappresentanza dell'immobile.

Art. 6.

Attestato di certificazione energetica

1. L'attestato di certificazione energetica è compilato e asseverato dal soggetto certificatore di cui all'art. 8, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale. Nell'attestato sono in ogni caso riportati il fabbisogno specifico globale di energia primaria, il fabbisogno specifico per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per uso igienico - sanitario, la stima delle emissioni di CO₂ e la classe energetica di appartenenza.

2. L'attestato è trasmesso in copia al comune - anche con procedure telematiche - contestualmente alla dichiarazione di fine lavori e costituisce parte integrante del libretto di fabbricato di cui al capo III del titolo IV della legge provinciale n. 1 del 2008. Copia vidimata dal comune può essere richiesta dal proprietario dell'edificio e dagli altri soggetti aventi titolo per soddisfare ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti.

3. L'attestato di certificazione energetica ha una validità di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell'edificio e dell'impianto.

4. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti a uso pubblico deve essere affissa la targa prevista dall'art. 11, in luogo facilmente visibile al pubblico.

5. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 5, secondo periodo, la certificazione di sostenibilità è valida anche ai fini dell'attestazione di certificazione energetica.

Art. 7.


Organismi di abilitazione dei soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche

1. Il rilascio delle certificazioni energetiche è svolto da soggetti specificamente abilitati da organismi riconosciuti dalla Provincia secondo quanto previsto da questo articolo.

2. Il riconoscimento degli organismi che possono rilasciare l'abilitazione di cui al comma 1 è effettuato dalla Provincia secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, in modo da verificare il possesso di adeguate competenze tecniche e capacità operative e da assicurare l'imparzialità nell'esercizio della funzione. Il riconoscimento è subordinato all'impegno da parte dell'organismo di accettare controlli e verifiche da parte delle strutture o dai soggetti incaricati dalla Provincia.

3. Al fine di favorire la diffusione del sistema di certificazione energetica, la Provincia, nell'ambito degli strumenti offerti dalla vigente normativa, può promuovere e partecipare alla costituzione di un organismo di abilitazione ai sensi del comma 2, anche in forma di consorzio di imprese e con eventuale collegamento con il Consorzio Distretto Tecnologico Trentino.

4. Il riconoscimento di cui al comma 2 è revocato qualora siano accertate reiterate violazioni o gravi irregolarità nell'esercizio della fun-



zione demandata o nella esecuzione degli impegni assunti, ovvero il venir meno dei requisiti per il riconoscimento.

5. I rapporti tra l'organismo e la Provincia sono regolati da specifica convenzione secondo criteri e modalità previsti con la deliberazione di cui al comma 2. La predetta deliberazione determina altresì l'entità delle tariffe per l'accreditamento, sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati.

6. Gli organismi riconosciuti ai sensi di questo articolo svolgono le seguenti funzioni e attività:

a) accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche;

b) controllo sui certificati energetici e sull'operato dei soggetti certificatori, da eseguire a campione, anche su segnalazione dei comuni o su richiesta dei privati;

c) gestione dell'elenco dei soggetti certificatori abilitati secondo quanto previsto dall'art. 8;

d) promozione di attività formative per il conseguimento dell'abilitazione, in via complementare con i corsi di formazione promossi dalla Provincia o da altri enti e soggetti, pubblici e privati;

e) verifica dei corsi sostenuti e accreditamento dei soggetti che hanno superato con profitto i medesimi corsi;

f) l'eventuale utilizzazione del marchio di cui all'art. 86, comma 5, della legge provinciale n. 1 del 2008, nel rispetto di quanto previsto da questo regolamento.

7. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definiti criteri e modalità per lo svolgimento delle verifiche in merito al superamento con profitto dei corsi di formazione previsti dalla lettera d) del comma 6, ivi compresa la eventuale designazione da parte della Provincia di componenti esperti nell'ambito delle commissioni di verifica.

8. La Provincia può promuovere apposite convenzioni o accordi di programma tra gli organismi previsti da questo articolo e altri enti, organismi o associazioni altamente qualificati, per diffondere l'utilizzo delle certificazioni di sostenibilità ambientale di cui di cui all'art. 85 della legge provinciale n. 1 del 2008, anche al fine di favorire l'integrazione tra tali certificazioni e le certificazioni energetiche degli edifici; tali iniziative possono essere svolte anche nell'ambito delle azioni di promozione del marchio di cui all'art. 86, comma 5, della medesima legge. Le convenzioni e gli accordi possono disciplinare le forme di riconoscimento reciproco ai fini del rilascio delle certificazioni energetiche e di sostenibilità ambientale.

Art. 8.

Soggetti certificatori abilitati per la certificazione energetica

1. Ciascun organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 7 gestisce l'elenco dei soggetti certificatori abilitati, con riguardo alle fasi di iscrizione, di sospensione e cancellazione dallo stesso, in conformità alle indicazioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale e da questo articolo. L'iscrizione nell'elenco costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività di certificazione energetica.

2. Sono abilitati come soggetti certificatori le persone fisiche che risultano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di laurea specialistica in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale;

2) diploma di laurea in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale;

3) diploma di geometra o perito industriale, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo collegio professionale;

b) un'adeguata competenza comprovata, alternativamente, da:

1) esperienza almeno triennale, attestata da una dichiarazione del rispettivo ordine, collegio o associazione professionali, in almeno due delle seguenti attività:

1.1) progettazione dell'isolamento termico degli edifici;

1.2) progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;

1.3) gestione energetica di edifici ed impianti;

1.4) certificazioni e diagnosi energetiche;

2) frequenza e superamento dei corsi di formazione per certificatori energetici organizzati ai sensi dell'art. 7.

3. Sono altresì iscritti negli elenchi dei soggetti certificatori coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, sono riconosciuti come certificatori energetici da altre Regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano; in tal caso si considera utile ai sensi del comma 2, lettera b), n. 2), anche il riconoscimento disposto dai predetti enti a seguito della frequenza di corsi svolti ai sensi delle disposizioni vigenti nel rispettivo territorio.

4. Sono inoltre iscritti negli elenchi dei soggetti certificatori:

a) gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con tecnici in possesso di requisiti di cui al comma 2;

b) i soggetti che esplicano, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy manager e sono iscritti in uno specifico elenco predisposto dalla Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE), purché in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3;

c) gli organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale ed impiantistica connessa, accreditati presso Sincert o altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione», sempre che svolgano l'attività con un tecnico in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.

5. Gli organismi di cui all'art. 7 verificano il soddisfacimento dei requisiti previsti da questo articolo, provvedono ad accreditare il soggetto certificatore e ad iscriverlo nell'elenco.

6. Il soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici con riferimento ai quali risulti proprietario o titolare di diritto reale o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un'azienda, in una delle seguenti attività:

a) progettazione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;

b) costruzione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;

c) amministrazione dell'edificio;

d) fornitura di energia per l'edificio;


e) gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell'edificio;

f) attività connesse alla funzione di responsabile della sicurezza.

7. Al fine di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità di giudizio degli esperti, degli organismi e delle società di cui al comma 4, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica dichiarano:

a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;

b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.



8. Per gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico di cui al comma 4, il requisito di cui al comma 7 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.

9. Nel caso di certificazioni redatte in occasione di interventi edilizi, il soggetto certificatore fa riferimento ai dati forniti ai sensi dell'art. 4, comma 6, fatte salve le operazioni di sopralluogo e verifica diretta nel corso dell'esecuzione degli interventi.

Art. 9.

Coordinamento con la certificazione energetica della Provincia autonoma di Bolzano

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4, 6, 7 e 8, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, può riconoscere — per i fini di questo regolamento — anche il sistema di certificazione energetica per gli edifici adottato dalla Provincia autonoma di Bolzano, sulla base di apposito accordo con la Provincia medesima. Il predetto accordo può prevedere anche forme di integrazione tra la certificazione energetica e le certificazioni di sostenibilità ambientale di cui all'art. 7, comma 8.

Art. 10.

Vigilanza

1. L'Agenzia provinciale per l'energia svolge attività di vigilanza sull'attività di certificazione energetica, anche avvalendosi del supporto di soggetti certificatori abilitati, ai sensi dell'articolo 91 della legge provinciale n. 1 del 2008. L'attività di vigilanza può essere eseguita anche su segnalazione degli organismi di cui all'art. 7.

2. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 91 della legge provinciale n. 1 del 2008, gli esiti degli accertamenti sono comunicati dall'Agenzia ai comuni territorialmente interessati per gli eventuali effetti sul libretto di fabbricato, nonché all'organismo interessato di cui all'art. 7 per le eventuali misure connesse alla gestione dell'elenco dei soggetti abilitati.

Art. 11.

Targa energetica

1. Per tutti gli edifici pubblici o ad uso pubblico, la classe energetica dell'edificio e gli estremi della certificazione sono riportati su un'apposita targa.

2. La targa deve essere esposta nel luogo più visibile aperto al pubblico ed è aggiornata in relazione alla certificazione energetica.

3. La targa energetica è rilasciata dall'organismo di abilitazione sulla base di modelli e indicazioni fornite dall'Agenzia per l'energia.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la targa può essere richiesta volontariamente da chi detiene il diritto di proprietà, di godimento o di rappresentanza dell'immobile ed è riferita all'intero edificio. I relativi oneri sono a carico del richiedente.

Art. 12.

Marchio

1. Ai sensi dell'art. 86, comma 5, della legge provinciale n. 1 del 2008, la Giunta provinciale definisce, con deliberazione, i requisiti del marchio provinciale volto a valorizzare gli edifici che rispettino standard elevati di carattere energetico e di sostenibilità ambientale. La medesima deliberazione contiene la descrizione del marchio e la definizione del relativo logo e delle sue dimensioni, determinando anche eventuali modalità di utilizzazione congiunta del marchio con gli attestati di certificazione o con la targa.

2. Il marchio è riconosciuto dall'Agenzia provinciale per l'energia — direttamente o tramite gli organismi di cui all'art. 7 —, su richiesta del soggetto interessato secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1.

3. L'Agenzia opera osservando criteri di attribuzione e di controllo trasparenti e imparziali. Il marchio può essere revocato dall'Agenzia ove sia accertato il mancato rispetto dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 1.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. I requisiti di prestazione energetica dell'edificio previsti dall'art. 4, comma 1, trovano applicazione per le domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attività e per le richieste di accertamento della conformità urbanistica presentate a partire dal 1° novembre 2009.

2. I requisiti di prestazione energetica dell'edificio previsti dall'art. 4, comma 4, trovano applicazione per le domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attività e per le richieste di accertamento della conformità urbanistica presentate a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione prevista dalla medesima disposizione. Se tale termine scade prima della data prevista dal comma 1, trova applicazione il termine indicato dal comma 1.

3. L'obbligo di certificazione energetica previsto dall'art. 5 trova applicazione con riferimento alle domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attività e per le richieste di accertamento della conformità urbanistica presentate a partire dalla data individuata con deliberazione della Giunta provinciale pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. La predetta data deve essere comunque non antecedente al riconoscimento del primo organismo di abilitazione da parte della Provincia.

4. Fermo restando l'osservanza delle prescrizioni derivanti dai commi 1, 2 e 3, tutti gli edifici pubblici devono essere dotati dell'attestato di certificazione energetica entro il 31 dicembre 2013. La Provincia promuove, anche mediante accordi di programma, la redazione della certificazione energetica delle tipologie di edificio di interesse pubblico o ad uso pubblico individuate con deliberazione della Giunta provinciale.

5. L'attestato di qualificazione energetica redatto ai sensi delle norme nazionali e provinciali vigenti vale anche come attestato di certificazione energetica ai sensi di questo regolamento, purché sia integrato dal certificatore abilitato con l'indicazione della classe di certificazione energetica.

6. Nelle more della stipulazione dell'accordo con la Provincia autonoma di Bolzano previsto dall'art. 9, l'allegato B riporta una comparazione omogenea tra la classificazione energetica degli edifici secondo quanto previsto da questo regolamento con quella fissata dalla Provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto anche delle prestazioni afferenti al riscaldamento, la produzione di acqua calda e del rendimento dell'impianto. Il medesimo allegato B è considerato dai comuni ai fini della determinazione delle forme di incentivazione e diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile ai sensi dell'art. 86 della legge provinciale n. 1 del 2008. L'allegato B può essere sostituito o modificato con deliberazione della Giunta provinciale.


Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

(*Omissis*).

09R0906



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 luglio 2009, n. 13-15/Leg.

**Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia
9 giugno 2005, n. 14-44/Leg (Disposizioni regolamentari
relative alle discariche di rifiuti, ai sensi dell'art. 11 della
legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10).**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige
n. 38 del 15 settembre 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;

Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);

Vista la legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia);

Visto il decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg. (Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti, ai sensi dell'art. 11 della legge 15 dicembre 2004, n. 10), modificato con decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2005, n. 22-52/Leg.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1667 di data 3 luglio 2009, concernente: «Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg. (Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10).».

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modificazione dell'allegato B) al decreto del Presidente
della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg.*

1. Alla sezione B) dell'allegato B) al decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg., il punto 9) è sostituito dal seguente:

«9. Al fine di ridurre il volume dei rifiuti urbani da smaltire in discarica e di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza, devono essere collocati in discarica rifiuti trattati, secondo i criteri, anche temporali, e le condizioni stabilite da questo punto. I rifiuti devono essere trattati prima di essere depositati in discarica al fine di ottenere una diminuzione dei rifiuti conferiti in discarica, stabilizzare la frazione biodegradabile, mitigare gli odori, ridurre la produzione del percolato e recuperare materiale idoneo per la copertura della stessa discarica. Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato in un ambiente confinato e si deve svolgere attraverso le seguenti fasi: a) operazione di triturazione lenta per ottenere materiale idoneo alla successiva vagliatura; b) vagliatura con maglie di dimensione massima fino a 50 mm o con resa equivalente; c) trattamento aerobico del sottovaglio. Durante la fase aerobica, che di norma ha una durata minima di 21 giorni dal completamento del carico del cumulo o delle celle, devono essere mantenute le seguenti condizioni di processo, per temperatura e umidità:

Parametri	condizioni di processo
umidità	35 ÷ 50% per tutta la durata della fase
temperatura	maggiore di 55° C per almeno cinque giorni

La temperatura deve essere registrata in continuo, mentre l'umidità deve essere misurata ad inizio e fine processo; i relativi grafici devono essere conservati presso l'impianto per almeno un anno.

Il materiale, per essere utilizzato tal quale per la copertura della discarica, deve possedere un indice respirometrico inferiore a 1300 mg O₂/kgSV^{1h}, secondo quanto indicato nell'allegato D. Qualora sia superato il valore sopra riportato, il materiale trattato deve essere depositato in discarica.

Il materiale stabilizzato biologicamente e utilizzato per la copertura giornaliera della discarica non necessita di una ulteriore e preventiva vagliatura. Le discariche o i settori di discarica, coltivati esclusivamente con materiale proveniente da operazioni di bonifica di depositi dismessi da oltre 20 anni, non sono soggetti alla copertura giornaliera.

Va privilegiata la stesa del materiale stabilizzato biologicamente, qualora utilizzato per la copertura giornaliera della discarica, non venga (deve essere) in assenza di condizioni meteorologiche che possono riattivare l'attività biologica del materiale stesso (in presenza o all'approssimarsi di precipitazioni).

Il materiale utilizzato per la copertura definitiva o provvisoria della discarica deve essere sottoposto a vagliatura con maglie di almeno 20 mm ed essere conforme ai valori di concentrazione soglia di contaminazione nel suolo dei metalli, riferiti alla colonna B della tabella 1 dell'Allegato 5) del titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito riportati:

Parametri	Valori limite	Unità di misura
Salmonelle	Assenti	N°/50 g
Semi infestanti	Assenti	N°/50 g
pH	6 ÷ 8,5	unità di pH
Arsenico (As)	50 (*)	mg/kg
Cadmio (Cd)	10 (*)	mg/kg
Cromo totale	800 (*)	mg/kg
Cromo esavalente (Cr ^{VI})	15 (*)	mg/kg
Mercurio (Hg)	5 (*)	mg/kg
Nichel (Ni)	500 (*)	mg/kg
Piombo (Pb)	1000 (*)	mg/kg
Rame (Cu)	600 (*)	mg/kg
Zinco (Zn)	1500 (*)	mg/kg
Indice respirometrico	1300	mg O ₂ /kgSV ^{1h}

(*) riferiti a sostanza secca

Il materiale stabilizzato biologicamente, sottoposto a vagliatura con maglie di almeno 20 mm, può essere utilizzato per la realizzazione dello strato superficiale di copertura finale della discarica, di cui al punto 2.4.3. (Copertura superficiale finale) dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 36 del 2003. In questo caso lo strato più esterno deve comunque essere formato da almeno 30 cm di terreno vegetale.

I rifiuti vanno deposti in strati compatti e sistemati in modo da evitare, lungo il fronte di avanzamento, pendenze superiori al 30°.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2003, le disposizioni riguardanti il trattamento dei rifiuti non si applicano ai rifiuti il cui trattamento non contribuisca alla riduzione della quantità dei rifiuti stessi o dei rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulti indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dal decreto legislativo n. 36 del 2003.

Conseguentemente, possono essere collocati in discarica rifiuti non trattati, qualora nei singoli bacini di raccolta si raggiungano elevati livelli di RD di rifiuti di alimenti e di giardini e quindi il rifiuto indifferenziato presenti le caratteristiche merceologiche di una frazione secca il cui trattamento, prima della sua collocazione in discarica, non contribuisca sostanzialmente alla riduzione della quantità dei rifiuti o dei rischi per la salute umana e l'ambiente.

Le disposizioni riguardanti il trattamento di stabilizzazione biologica non si applicano quindi ai seguenti rifiuti:

ai rifiuti urbani indifferenziati provenienti da uno specifico bacino di raccolta e che presentano una quantità di frazioni merceologiche costituite da rifiuti biodegradabili non superiore a 115 kg/(ab eq anno);

ai rifiuti provenienti dalle operazioni di bonifica delle discariche di rifiuti prevalentemente urbani, dismesse da oltre 20 anni;



ai rifiuti provenienti dalla pulizia stradale;

ai rifiuti provenienti dalle fasi di dissabbiatura e grigliatura degli impianti provinciali di depurazione delle acque reflue urbane e sottoposti preventivamente a trattamento, quale ad esempio lavaggio, disidratazione a mezzo compattore e/o letto di essiccamento, ecc.;

ai fanghi prodotti dagli impianti provinciali di depurazione biologica delle acque reflue urbane (pretrattati termicamente o sottoposti a processi di ossidazione chimica ovvero disidratati e resi palabili), nei casi in cui è ammessa eccezionalmente la loro collocazione in discarica in presenza di comprovata necessità.

I rifiuti urbani indifferenziati che abbiano le caratteristiche sopracitate devono comunque essere sottoposti a riduzione volumetrica mediante triturazione prima di essere depositati in discarica.

Per verificare la presenza nel rifiuto urbano indifferenziato di rifiuti biodegradabili devono essere programmate ogni tre mesi analisi merceologiche sul rifiuto stesso. Al fine della verifica del rispetto del limite di 115 kg/(ab eq anno) nel mese di ottobre di ogni anno deve essere calcolata la composizione merceologica media del rifiuto urbano residuo per ciascun bacino riferita ai 12 mesi antecedenti, considerando le seguenti frazioni merceologiche: organico, verde, legno, carta e cartone, tessuti sanitari, organico. Qualora non sia rispettato il limite, con una tolleranza del 10%, entro il semestre successivo deve essere attivato il pretrattamento.

Per consentire un'organizzazione efficiente ed economica, il trattamento di stabilizzazione biologica deve essere effettuato per almeno un anno.

Qualora il rifiuto indifferenziato non abbia le caratteristiche sopracitate risulta necessario procedere con un trattamento come precedentemente specificato.»

2. Nella prima applicazione delle modifiche normative introdotte dal comma 1 al punto 9) della sezione B) dell'allegato B) del decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg, gli enti e i soggetti gestori delle discariche provvedono entro il 31 agosto 2009 all'esecuzione delle verifiche circa il rispetto del limite dei 115 kg (ab eq anno) secondo le modalità ivi previste, attivando - ove occorra - il trattamento di stabilizzazione biologica entro i successivi sei mesi. Dal 1° luglio 2009 e fino al 31 agosto 2009, gli enti e i soggetti gestori proseguono nella collocazione dei rifiuti in discarica secondo le modalità applicate nel primo semestre del 2009.

3. L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente provvede ad aggiornare d'ufficio le autorizzazioni integrate ambientali delle discariche per rifiuti non pericolosi destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani entro il 31 agosto 2009, in adeguamento alle disposizioni stabilite da questo articolo.

Art. 2.

Modificazione dell'allegato C) del decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg.

1. Al secondo capoverso del punto 1 della sezione B dell'allegato C) del decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg., le parole: «16 luglio 2006» sono sostituite con le seguenti parole: «30 aprile 2010».

2. Alla tabella del punto 3 della sezione B dell'allegato C) del decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg., alle matrici del punto 6) e 8) viene aggiunto un asterisco (*) e la seguente nota in calce alla tabella: «* entro il 30 giugno 2010 il gestore deve integrare ed inviare all'Agenzia il piano di monitoraggio e controllo di cui al punto 3 con le indicazioni derivanti dalle campagne sperimentali relative alle emissioni in atmosfera e all'acquisizione dei dati meteorologici.».

Art. 3.

Aggiunta dell'allegato E) al decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg.

1. All'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L'allegato E) contiene un elenco (lista positiva) di rifiuti non perico-

losi che possono essere smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi, destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani, senza caratterizzazione analitica.».

2. La lista positiva prevista dal comma 1 trova l'applicazione fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni ministeriali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 6 del decreto ministeriale 3 agosto 2005 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica).

3. Al decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg. è aggiunto, in fine, il seguente allegato:

«Allegato E (art. 14, comma 1-bis) Lista positiva dei rifiuti non pericolosi che possono essere collocati in discariche per rifiuti non pericolosi destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani, senza caratterizzazione analitica.».

Codice CER	Definizione	Note
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	
020401	terriccio residuo dalle operazioni di pulizia e lavaggio	
030101	scarti di corteccia e sughero	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	
030199	rifiuti non specificati altrimenti	esatta descrizione del rifiuto nel formulario
030301	scarti di corteccia e legno	
040109	rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura	
040199	rifiuti non specificati altrimenti	esatta descrizione del rifiuto nel formulario
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	
040299	rifiuti non specificati altrimenti	esatta descrizione del rifiuto nel formulario
090107	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	
090108	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	
100101	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)	
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	
150106	imballaggi in materiali misti	
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	esatta descrizione del rifiuto nel formulario
170604	altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	
190501	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	
190502	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	
190503	compost fuori specifica	
190801	vaglio	
190802	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	
190904	carbone attivo esaurito	
190905	resine di scambio ionico saturate o esaurite	


190805	fanghi prodotti dagli impianti provinciali di depurazione biologica delle acque reflue urbane	in caso di comprovata necessità, riconosciuta con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente in materia di depurazione. Copia del provvedimento deve essere comunicata dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	
191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301	
200203	altri rifiuti non biodegradabili	
200301	rifiuti urbani non differenziati	
200302	rifiuti di mercati	
200303	residui della pulizia delle strade	
200307	rifiuti ingombranti	

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 10 luglio 2009

DELLAI

09R0905



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 2009, n. 10.

Norme in materia di commercio, artigianato, alpinismo, esercizi pubblici, turismo e miniere.

(Pubblicata nel suppl. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 24 novembre 2009)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

COMMERCIO

Art. 1.

Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7 recante «Nuovo ordinamento del commercio»

1. L'art. 6 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:

«Art. 6 (*Grandi strutture di vendita*). — 1. Per grandi strutture di vendita si intendono gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 500 metri quadrati.

2. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata, previa delibera della giunta provinciale, dall'assessore provinciale al commercio, nel rispetto delle norme commerciali ed urbanistiche, degli strumenti di pianificazione provinciale per le grandi strutture di vendita e degli strumenti urbanistici comunali, sentito il parere del comune competente, che dovrà pervenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

3. Le domande si intendono accolte se entro novanta giorni dalla data di ricevimento non viene adottato il provvedimento di diniego.»

2. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita:

«*b)* essere divisi dai locali destinati al commercio all'ingrosso o ad altri usi mediante pareti stabili, da pavimento a soffitto o comunque di altezza minima di due metri e mezzo, anche se dotati di porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico, esclusi i locali destinati a: pubblico esercizio, rivendita di generi di monopolio, cassa per distributori di carburante, laboratorio per piccoli lavori di riparazione e manutenzione degli articoli posti in vendita, installazione di apparecchi automatici e altri servizi quali fax, telefono e Internet point. Più esercizi presenti all'interno dello stesso edificio, ferma restando la divisione con parete tra i rispettivi locali, possono usufruire di un'unica area casse, realizzata in uno spazio comune distinto dai locali destinati alla vendita al dettaglio e collocata prima della zona di uscita dall'edificio. Il consumatore può accedere attraverso uno spazio comune, antistante l'area casse, a tutti i singoli esercizi commerciali, effettuando infine un unico pagamento presso l'area casse per tutte le merci acquistate.»

3. Nel comma 6 dell'art. 10 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione i generi alimentari che non possono essere venduti sottocosto.»

4. Dopo l'art. 16-*bis* della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è inserito il seguente articolo:

«Art. 16-*ter* (*Rifornimento self-service di metano per autotrazione*). — 1. Fermo restando il rispetto di tutte le disposizioni europee

e nazionali in materia di distributori stradali di metano per autotrazione, si consente la possibilità di rifornimento self-service anche al di fuori dell'orario di lavoro delle stazioni di servizio, purché vengano adottati i provvedimenti di cui ai successivi commi.

2. Il gestore della stazione di servizio consegna, solo a quegli utenti che egli stesso ha informato sull'uso corretto del distributore self-service e il cui veicolo dispone di tutte le necessarie autorizzazioni in corso di validità, una chiave elettronica che autorizza l'azionamento del sistema "pre-pay". L'utente autorizzato firma per ricevuta la presa in carico della chiave elettronica, che può utilizzare soltanto personalmente e per il rifornimento del veicolo specificato sul foglio che accompagna la consegna, assumendosi così ogni responsabilità in merito al corretto uso di questo sistema di rifornimento.

3. L'utente utilizza la chiave elettronica per un periodo massimo di un anno, e il rinnovo dell'uso è possibile solo previa verifica, da parte del gestore della stazione di servizio, del perdurare dell'idoneità sia dell'utente che del veicolo.»

Capo II

ARTIGIANATO

Art. 2.

Modifiche della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1 recante «Ordinamento dell'artigianato»

1. Il comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituito:

«4. Qualora la forma prescelta sia quella della società o cooperativa a responsabilità limitata, l'impresa è considerata artigiana se la maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di amministrazione o nelle società composte da due soci almeno uno di essi, che assume la carica di amministratore, è in possesso dei requisiti previsti all'art. 3, comma 1, e detiene più della metà del capitale sociale.»

2. Nel testo italiano dell'art. 25, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, dell'art. 29, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, dell'art. 32, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* e dell'art. 38, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, le parole: «operaio specializzato o operaia specializzata» sono sostituite dalle parole: «operaio qualificato o operaia qualificata».

3. L'alea del comma 1 dell'art. 27 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituita:

«1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai seguenti impianti per edifici:».

4. Il comma 4 dell'art. 32 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituito:

«4. Il solo esercizio di una sauna o di uno studio per abbronzatura non rientra nell'attività artigiana dell'estetista. L'esercizio di tali attività non è pertanto soggetto alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, ma alla vigente normativa statale in materia sino all'entrata in vigore di una norma specifica in materia a livello provinciale.»

5. È abrogato il comma 13 dell'art. 32 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1.


6. Nel testo tedesco la rubrica del capo III del titolo II della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituita: «Ausübung der Berufe im Hygiene- und Körperpflegegewerbe».

7. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 43 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituita:

«*a)* denunci l'inizio di attività presso la Camera di commercio con un ritardo di oltre sessanta giorni rispetto al termine prescritto;».

8. Dopo la lettera *e)* del comma 2 dell'art. 43 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è aggiunta la seguente lettera:

«*f)* chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11.»



Capo III

ALPINISMO

Art. 3.

Modifica della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5 recante «Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini»

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, e successive modifiche, è così sostituita:

«*a*) contributi a fondo perduto fino al 70 per cento della spesa ammessa;».

Art. 4.

Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22 recante «Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale»

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, è così sostituito:

«1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate alla competente ripartizione provinciale entro il 31 ottobre di ogni anno.».

Art. 5.

Modifiche della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5 recante «Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci»

1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e successive modifiche, è abrogato.

2. Il comma 7 dell'art. 8 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:

«7. L'esercizio dell'attività di maestro di sci per un periodo di tempo complessivamente non superiore a quindici giorni all'anno, da parte di maestri di sci provenienti con propri clienti da altri Stati, Regioni o dalla Provincia di Trento, deve essere comunicato per iscritto almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività al collegio provinciale.».

3. Il comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:

«1. I maestri di sci abilitati all'esercizio della professione nelle discipline di cui all'art. 3, comma 1, e nelle qualificazioni e specializzazioni di cui all'art. 10, comma 1, nonché gli assistenti di scuola di sci di cui all'art. 3, comma 2, devono frequentare i corsi di aggiornamento obbligatori organizzati dal collegio provinciale dei maestri di sci.».

4. La lettera *a*) del comma 4 dell'art. 15 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituita:

«*a*) la scuola di sci deve essere formata da maestri di sci iscritti a seconda della disciplina della scuola richiesta nell'elenco dei maestri di sci dell'albo provinciale in numero non inferiore a dieci, salve eventuali deroghe da concedersi di volta in volta dall'assessore provinciale competente, qualora nella zona interessata non esista ancora una scuola di sci nella disciplina richiesta e valutato il relativo fabbisogno;».

5. Il comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:

«2. I maestri di sci che esercitano la professione autonomamente, senza l'intermediazione di una scuola di sci, devono comunicarlo prima dell'inizio dell'attività stagionale al consiglio direttivo del collegio provinciale, all'ufficio provinciale competente in materia e all'organizzazione del turismo competente territorialmente, con l'indicazione precisa dei dati personali, delle qualificazioni e specializzazioni, del numero di codice fiscale, della sede e dei recapiti, del territorio di competenza, delle tariffe applicate e dell'avvenuta assicurazione della responsabilità civile per i danni alla persona e alle cose dell'allievo e di terzi.».

6. Il comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:

«2. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri per l'erogazione e la liquidazione dei contributi e delle sovvenzioni, la documentazione richiesta e la data di presentazione delle domande.».

Capo IV

ESERCIZI PUBBLICI E TURISMO

Art. 6.

Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 recante «Norme in materia di esercizi pubblici»

1. Il comma 1 dell'art. 33 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Gli esercizi ricettivi, esclusi i rifugi-albergo, le case per ferie, gli alberghi e gli ostelli per la gioventù, sono classificati, in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di un numero di stelle da uno a cinque, quando si tratti di garni, pensioni, alberghi, motels e villaggi-alberghi; con l'assegnazione di un numero di stelle da uno a quattro, quando si tratti di campeggi; con l'assegnazione di un numero di stelle da due a cinque, quando si tratti di residences, e con l'assegnazione di un numero di stelle da due a quattro, quando si tratti di villaggi turistici. Le case o appartamenti per vacanze sono classificati ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche.».

2. Il comma 2 dell'art. 33 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. La classificazione avviene in base ai requisiti obbligatori per la relativa classe di inquadramento, da determinarsi con regolamento di esecuzione, tenendo conto della dotazione, dei requisiti strutturali, dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti. Con decreto del Presidente della Provincia vengono stabilite le modalità con cui devono essere resi pubblici i criteri di classificazione prescritti per ciascuna classificazione esistente.».

3. L'art. 41 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 41 (*Riposo settimanale*). — 1. Il Presidente della Provincia può determinare un numero minimo o massimo di giorni di riposo per settimana. Parimenti può prevedere deroghe alla regola generale del riposo settimanale.».

2. I giorni di riposo settimanale sono fissati dal sindaco, sentiti i rappresentanti locali dell'associazione professionale del settore alberghiero maggiormente rappresentativa. In ogni caso sarà cura del sindaco garantire un servizio di somministrazione continuo e adeguato.».

4. Dopo il comma 5 dell'art. 54 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è inserito il seguente comma:

«5-bis. Chiunque non rispetti il numero minimo di collaboratori richiesto per la rispettiva categoria di classificazione dell'esercizio ricettivo, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative e pecuniarie:

a) alla prima violazione viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 3.333,00 euro a 10.000,00 euro; viene concesso un periodo di un anno entro il quale deve essere raggiunto il numero di collaboratori richiesto nell'arco del periodo prescritto sulla base dei criteri di classificazione in vigore; la classificazione viene nel frattempo mantenuta;

b) alla seconda violazione viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 3.333,00 euro a 10.000,00 euro per ogni collaboratore mancante; la classificazione viene mantenuta;

c) alla terza violazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera *b*) viene raddoppiata e la classificazione revocata;

d) l'assessore provinciale al turismo può disporre un procedimento in base al quale il titolare della licenza è obbligato a presentare annualmente all'ufficio provinciale competente la documentazione attestante il numero di collaboratori; salvo quanto disposto dall'art. 56, comma 1, l'assessore provinciale al turismo può incaricare degli addetti ai controlli di cui al presente articolo.».



Art. 7.

Modifica della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33 recante «Riordinamento delle organizzazioni turistiche»

1. Il comma 3 dell'art. 23 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, è così sostituito:

«3. L'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e l'Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano, dotate di autonomia amministrativa, hanno personalità giuridica di diritto pubblico con potestà statutaria e regolamentare e sono sottoposte al controllo e alla vigilanza della Giunta provinciale. Lo statuto viene deliberato dal rispettivo consiglio d'amministrazione con una maggioranza di due terzi dei componenti alla prima e seconda seduta e con la maggioranza assoluta dalla terza seduta in poi. Lo statuto così deliberato necessita dell'approvazione da parte della Giunta provinciale. Gli organi della rispettiva azienda sono il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori. Il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori vengono nominati dalla Giunta provinciale, venendo proposti due terzi dei rispettivi membri dal comune sede dell'azienda e dalle categorie corrispondenti. L'ammontare massimo delle indennità del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori viene fissato dalla Giunta provinciale.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 23 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, sono inseriti i seguenti commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies, 3-octies e 3-nonies:

«3-bis. La Giunta provinciale esercita il controllo di legittimità sulle seguenti delibere:

- a) i regolamenti e le loro modifiche;
- b) il bilancio preventivo con programma di attività, le variazioni di bilancio ed i conti consuntivi;
- c) il regolamento sul personale e la pianta organica;
- d) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili.

3-ter. Entro il 30 novembre di ciascun esercizio, la rispettiva azienda deve approvare il relativo bilancio preventivo per l'esercizio seguente e inviarlo alla Giunta provinciale per il controllo di legittimità, corredato del programma dell'attività da svolgersi durante l'esercizio stesso. Entro il 30 giugno di ogni anno, la rispettiva azienda approva il relativo conto consuntivo dell'esercizio precedente e lo trasmette alla Giunta provinciale per il controllo di legittimità, corredato delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori. Il presidente, qualora preveda che il bilancio non possa diventare esecutivo entro il 31 dicembre o comunque in caso di mancata esecutività entro tale termine, chiede al consiglio di amministrazione l'autorizzazione alla gestione del bilancio con riferimento a quello dell'esercizio scaduto, limitatamente ad un massimo di tre mesi ed ai relativi dodicesimi.

3-quater. Le deliberazioni del consiglio nelle materie di cui alle lettere a), b), c) e d) diventano esecutive, qualora la Giunta provinciale, alla quale devono essere inviate entro quindici giorni dalla data della deliberazione, nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle stesse non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone, entro il medesimo termine, comunicazione all'ente interessato. Il termine è sospeso per una sola volta se, prima della sua scadenza, il Presidente della Provincia o l'assessore competente chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante. In tal caso, il termine per l'annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti. Le deliberazioni decadono, qualora l'ente non ottemperi, entro trenta giorni dal ricevimento, alla richiesta di elementi integrativi di giudizio.

3-quinquies. La Giunta provinciale può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione, con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro detto termine o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte della giunta provinciale, questa provvede alla nomina di un commissario per la redazione del conto stesso.

3-sexies. La Giunta provinciale può, inoltre, procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione e alla nomina di un commissario per accertate gravi deficienze amministrative, persistenti inadempienze o per altre irregolarità non compatibili con il normale funzionamento dell'azienda. In questi casi il rinnovo del consiglio è effettuato entro il termine di tre mesi.

3-septies. Alla struttura dirigenziale ed ai dirigenti dell'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e dell'Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano sono applicate, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. La nomina di un dirigente per ente può essere conferita anche ad una persona estranea all'amministrazione, fatte salve le altre condizioni di cui all'art. 14, comma 2, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

3-octies. Gli incarichi dirigenziali conferiti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 3-septies sono confermati.

3-nonies. Le aziende già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge conservano il riconoscimento e la denominazione loro attribuita. Il nuovo statuto deve essere approvato entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine, agli organi nominati vengono applicati gli articoli 33, 34 e 35 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.»

Art. 8.

Abrogazione

1. La legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, e successive modifiche, è abrogata.

Capo V

MINIERE

Art. 9.

Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7 recante «Disciplina delle cave e delle torbiere»

1. Gli articoli da 1 a 13 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, sono così sostituiti:


«Art. 1 (*Ambito di applicazione*). — 1. Le norme contenute nella presente legge si applicano a tutte le cave e torbiere, ai relativi impianti fissi e mobili, nonché alle infrastrutture e discariche di materiali di cava per le quali non sia necessaria una concessione ai sensi della legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67.

2. Sono escluse le escavazioni di materiale grezzo negli alvei del demanio idrico provinciale, così come definito all'art. 14 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche.

Art. 2 (*Coltivazione delle cave e delle torbiere*). — 1. La coltivazione delle cave e delle torbiere per l'utilizzazione delle sostanze minerali, la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti fissi e mobili e delle infrastrutture, nonché l'utilizzo delle discariche di materiali di cava sono subordinati ad autorizzazione e si svolgono nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente. Il rilascio di detta autorizzazione deve avvenire tenendo conto delle attuali necessità di estrazione nonché di altre autorizzazioni eventualmente già rilasciate per la stessa zona.

Art. 3 (*Presentazione ed istruttoria delle domande di coltivazione*). — 1. La domanda di autorizzazione alla coltivazione di una cava o di una torbiera va presentata dal proprietario del suolo, dall'usufruttuario, dall'enfiteuta, dai loro aventi causa oppure da un terzo autorizzato dal proprietario del suolo all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere; va corredata dalla documentazione prevista nel regolamento di esecuzione.

2. All'atto della presentazione della domanda di cui al comma 1 va presentata l'autorizzazione da parte del proprietario del suolo. L'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere trasmette la domanda al comune territorialmente interessato e ai comuni confinanti direttamente interessati dalla coltivazione, i quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni. Acquisiti i pareri dei comuni oppure decorso il termine previsto per l'acquisizione degli stessi, l'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere acquisisce, nel rispetto di quanto prescritto dalla legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e successive modifiche, il parere della Conferenza di servizi in materia ambientale ovvero la pronuncia sulla valutazione di impatto ambientale.



Art. 4 (*Autorizzazione alla coltivazione*). — 1. Il parere positivo rilasciato dalla Conferenza di servizi in materia ambientale oppure il provvedimento positivo rilasciato nell'ambito della procedura di impatto ambientale costituisce la base per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'assessore competente per materia.

2. Il rilascio dell'autorizzazione avviene nel rispetto del seguente ordine: proprietario del suolo, usufruttuario, enfiteuta oppure i loro aventi causa. Il rispettivo titolo e il possesso del consenso espresso dal proprietario del suolo devono essere provati.

3. Con il provvedimento di autorizzazione è approvato il disciplinare sull'esercizio della cava o torbiera.

4. Il disciplinare contiene le prescrizioni indicate nell'autorizzazione e nel parere e fissa la durata dell'autorizzazione, tenuto conto dell'entità del giacimento e della sua razionale utilizzazione, nonché le misure atte a contenere eventuali danni causati ai terreni confinanti dalle attività connesse all'esercizio della cava o torbiera.

5. Copia dell'autorizzazione è comunicata al sindaco del comune competente, il quale rilascia la concessione edilizia relativamente agli impianti, agli immobili e alle infrastrutture compresi nel progetto, che, ai sensi della normativa vigente, soggiacciono all'obbligo della concessione edilizia.

6. L'autorizzazione ha una durata massima di dieci anni. In caso di coltivazione in sotterraneo, l'autorizzazione può avere una durata di venti anni.

7. Su richiesta motivata, l'assessore competente può prorogare l'autorizzazione fino ad un massimo di otto anni.

8. Sulle aree estrattive dotate di impianti di lavorazione autorizzati ai sensi del presente articolo è consentita la lavorazione di materiali inerti provenienti anche da altre cave, sbancamenti, scavi, gallerie, fiumi, torrenti, rii o zone colpite da eventi naturali eccezionali ubicati ad una distanza non superiore a quindici chilometri dall'impianto.

9. La realizzazione e l'esercizio di impianti per la lavorazione di materiali diversi da quelli indicati nel comma 8, nonché impianti per la produzione di calcestruzzi o di conglomerati bituminosi e impianti di riciclaggio dei materiali da costruzione e demolizione sono consentiti solo su aree destinate nei piani urbanistici comunali alla lavorazione di ghiaia, ad eccezione di impianti temporanei interni ai cantieri.

10. In caso di esito sfavorevole dell'istruttoria, il direttore della ripartizione provinciale competente comunica al richiedente i motivi del diniego e ne dà notizia al sindaco del comune territorialmente competente.

11. Contro il provvedimento del direttore della ripartizione provinciale competente è ammesso ricorso gerarchico alla Giunta provinciale ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. La Giunta provinciale decide entro novanta giorni, sentito l'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere.

Art. 5 (*Trasferimento dell'autorizzazione*). — 1. L'autorizzazione alla coltivazione di cui all'art. 4 è personale. In caso di trasferimento del diritto di coltivazione, l'avente causa deve chiedere il sub ingresso nella titolarità dell'autorizzazione. Dal momento del trasferimento egli subentra in tutti gli obblighi stabiliti nel provvedimento originario.

2. Fermi restando la titolarità dell'autorizzazione e gli obblighi previsti a carico del titolare, la coltivazione della cava e della torbiera può essere ceduta a terzi.

3. Dopo la verifica della capacità tecnica ed economica degli interessati da parte dell'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere, l'assessore provinciale competente autorizza la cessione dell'effettivo utilizzo.

4. Il trasferimento dell'autorizzazione e ogni altra disposizione dell'assessore riguardanti la proroga, la sospensione, la decadenza o la revoca sono comunicati al comune territorialmente competente.

Art. 6 (*Garanzie per la regolare esecuzione dei lavori*). — 1. Nel provvedimento di autorizzazione l'assessore provinciale competente stabilisce l'ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione bancaria che il richiedente è tenuto a prestare all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere, prima dell'inizio dei lavori, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori di coltivazione, di sistemazione e di ripristino paesaggistico ambientale, per la possibilità dell'utilizzazione a fini agricoli e forestali nonché per risarcire i danni a terzi derivanti dall'esercizio della cava o della torbiera. Tale importo, che deve essere adeguato annualmente in base all'indice ISTAT, viene fissato su proposta della conferenza di servizi in materia ambientale o del Comitato

VIA in relazione al quantitativo autorizzato e alle difficoltà del ripristino ambientale e paesaggistico.

2. In caso di escussione della cauzione prima dello svincolo finale, il titolare è tenuto a ripristinare il valore iniziale della cauzione.

3. Lo svincolo della fideiussione o la restituzione del deposito cauzionale è da effettuarsi dopo che l'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere, sentiti gli organi di cui all'art. 4, comma 1, abbia accertato la conformità dei lavori eseguiti alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nel relativo disciplinare.

4. Qualora il titolare dell'autorizzazione non abbia provveduto a realizzare i relativi lavori entro i termini prescritti, il direttore della ripartizione provinciale competente può disporre l'esecuzione d'ufficio. Dopo aver acquisito almeno tre offerte, il direttore della ripartizione provinciale competente determina l'importo necessario per l'esecuzione dei lavori e dispone che tale importo venga prelevato dal deposito cauzionale e fatto confluire nel bilancio provinciale o che per tale importo venga escussa la fideiussione bancaria. Qualora l'importo del deposito cauzionale o quello garantito dalla fideiussione bancaria non dovesse coprire le spese necessarie per l'esecuzione dei lavori previsti, tutte le altre spese vanno a carico del titolare dell'autorizzazione.

Art. 7 (*Decadenza e revoca dell'autorizzazione*). — 1. L'assessore provinciale competente pronuncia la decadenza dell'autorizzazione, qualora l'esercente diffidato non ottemperi alle prescrizioni o si renda inadempiente agli obblighi derivanti dall'autorizzazione oppure dalle norme contenute in leggi, regolamenti o prescrizioni. Il relativo provvedimento è comunicato al titolare dell'autorizzazione, all'esercente e al comune competente per territorio.

2. Il titolare dell'autorizzazione nonché l'esercente sono tenuti in solido a risarcire ogni danno a terzi derivante dall'esercizio della cava o della torbiera; in caso contrario, l'autorizzazione può essere sospesa fino al risarcimento dei danni.

3. Qualora l'esercente non sia proprietario, usufruttuario o enfiteuta del suolo o loro avente causa a qualunque titolo, verificatisi i presupposti per pronunciare la sospensione di cui ai commi precedenti, uno di essi può chiedere il sub ingresso nell'autorizzazione, assumendosi tutti gli obblighi di legge e quelli derivanti dal provvedimento di autorizzazione.

4. La Giunta provinciale può revocare in ogni momento l'autorizzazione per sopravvenute e motivate esigenze di pubblica utilità.

Art. 8 (*Obblighi degli esercenti*). — 1. Gli esercenti, i preposti e gli operai devono prestare particolare attenzione nell'esecuzione dei lavori, secondo i dettami dell'arte e la scrupolosa osservanza delle norme di polizia mineraria e di quelle relative alla salute e sicurezza dei lavoratori.

2. Gli esercenti devono mettere a disposizione dell'amministrazione provinciale tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

3. Il personale tecnico addetto all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

Art. 9 (*Obblighi del titolare dell'autorizzazione*). — 1. I titolari dell'autorizzazione alla coltivazione comunicano periodicamente all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere i dati statistici relativi ai materiali estratti, secondo le istruzioni da esso impartite, e forniscono le notizie e i chiarimenti che venissero richiesti sui dati medesimi.

Art. 10 (*Oneri di coltivazione*). — 1. Il titolare dell'autorizzazione versa annualmente al comune sul cui territorio è ubicata l'attività estrattiva un onere di coltivazione a titolo di indennizzo per i disagi derivanti dall'attività estrattiva. L'ammontare dell'onere è determinato con regolamento di esecuzione, tenuto conto del tipo e della qualità di materiale estratto.

Art. 11 (*Sanzioni*). — 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato a norma delle vigenti leggi, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) da 3.200 euro a 25.000 euro per chi intraprende lavori di coltivazione senza la prescritta autorizzazione;

b) da 1.000 euro a 6.000 euro per chi non ottempera alle singole prescrizioni del disciplinare relativo all'autorizzazione oppure esegue attività non previste nel progetto autorizzato.



Art. 12 (*Vigilanza*). — 1. Il controllo sull'osservanza delle norme della presente legge è affidato a funzionari dell'amministrazione provinciale appositamente incaricati, agli organi di polizia mineraria, polizia forestale e polizia locale.

2. Possono procedere all'accertamento delle infrazioni alla presente legge gli organi di sicurezza pubblica, su richiesta del Presidente della Provincia, nonché gli organi di polizia mineraria, polizia forestale e polizia locale, nonché i funzionari dell'amministrazione provinciale a tal fine autorizzati dal Presidente della Provincia.

3. Il personale incaricato di vigilare sull'osservanza della presente legge può accedere in qualsiasi momento alle aree interessate e procedere alle rilevazioni occorrenti e a tutti gli altri controlli necessari.

Art. 13 (*Norme transitorie*). — 1. Il piano provinciale delle cave e delle torbiere è uno strumento di pianificazione e programmazione. Le domande di autorizzazione alla coltivazione le cui aree sono inserite nel piano provinciale, vengono trattate con priorità. Le aree estrattive determinate nel piano provinciale sono evidenziate nei piani urbanistici comunali, sovrapponendo alle destinazioni urbanistiche vigenti la destinazione "area estrattiva".».

2. Gli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.

Bolzano, 13 novembre 2009

DURNWALDER

09R0896

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2009, n. 21.

Norme urgenti per l'attività di ricerca e conduzione di studi clinici.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 49 del 9 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 10/2007

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 16 maggio 2007, n. 10 (Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché

in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali), è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di promuovere e qualificare l'attività di ricerca e conduzione degli studi clinici, in via sperimentale, fino alla definizione nella categoria e nel profilo professionale in sede di contrattazione collettiva nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici possono individuare personale già in servizio o già assunto con rapporti di lavoro a tempo determinato, ovvero assumere personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con l'incarico di raccogliere, gestire e archiviare i dati relativi agli studi clinici effettuati e di verificare la loro attendibilità.».

2. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 10/2007 è sostituito dal seguente:

«3. Le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici individuano ovvero assumono il personale di cui al comma 1 su richiesta del responsabile della struttura operativa interessata, previa valutazione del numero e della rilevanza degli studi clinici osservazionali e/o di fase tre gestiti nel triennio precedente, anche con riferimento all'impatto economico e clinico dei farmaci utilizzati, nonché dei proventi derivanti dall'attività di ricerca clinica. Le linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale, adottate con deliberazione della giunta regionale, possono determinare particolari indicazioni operative in relazione all'applicazione del presente comma.».

3. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 10/2007 è sostituito dal seguente:

«4. L'assunzione di personale esterno avviene con concorso per titoli ed esami.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 3 dicembre 2009

TONDO

09R0957

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2009, n. 22.

Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 49 del 9 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione

1. La presente legge avvia la riforma per il governo del territorio finalizzata a stabilire le norme fondamentali per la disciplina delle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, il riordino e la manutenzione della materia urbanistica, in attuazione dello Statuto speciale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.



2. La Regione dispone il riassetto della materia dell'urbanistica e della pianificazione territoriale in attuazione del principio di sussidiarietà, adeguatezza e semplificazione, uso razionale del territorio e ai fini della trasparenza, snellimento, partecipazione, completezza dell'istruttoria, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

3. La Regione svolge la funzione della pianificazione territoriale attraverso il Piano del governo del territorio che si compone del documento territoriale strategico regionale e della Carta dei valori.

4. I comuni partecipano attivamente alla formazione dei documenti di cui al comma 3.

5. Il documento territoriale strategico regionale è lo strumento con il quale la Regione stabilisce le strategie della propria politica territoriale, individua i sistemi locali territoriali e ne definisce i caratteri, indirizza e coordina la pianificazione degli enti territoriali, nonché i piani di settore.

6. La Carta dei valori è il documento nel quale sono contenuti i valori fondamentali della Regione, gli elementi del territorio che devono essere disciplinati, tutelati e sviluppati da parte dei soggetti territorialmente competenti in quanto costituiscono, per vocazione e potenzialità, patrimonio identitario della Regione il cui riconoscimento è presupposto fondamentale per il corretto governo e per la cura del territorio.

7. La giunta regionale impartisce le linee guida per la formazione del piano del governo del territorio e del rapporto ambientale. Le linee guida, entro trenta giorni dalla loro deliberazione, sono sottoposte al parere del consiglio delle autonomie locali e della competente commissione consiliare che si devono esprimere entro novanta giorni, trascorsi i quali i pareri si intendono acquisiti.

8. Il servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale predispone il piano del governo del territorio e il rapporto ambientale mediante valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche, in successive fasi con presentazione e discussione in apposite conferenze di pianificazione.

9. Alle conferenze di pianificazione, convocate e presiedute dall'assessore competente alla pianificazione territoriale, partecipano la Regione, le province, i comuni e gli altri enti istituzionali competenti in materia territoriale, nonché i soggetti competenti in materia ambientale e paesaggistica che possono presentare contributi relativi agli interessi di propria spettanza finalizzati alla formazione del piano del governo del territorio e del rapporto ambientale.

10. Alle conferenze di pianificazione possono altresì partecipare gli altri soggetti portatori di interessi afferenti il territorio, preventivamente individuati dalla giunta regionale, al fine di apportare ulteriori elementi di conoscenza per la formazione del piano del governo del territorio e del Rapporto ambientale. Della indizione delle conferenze viene dato avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione e nel sito internet della Regione. Qualsiasi interessato può partecipare al procedimento tramite apporti documentali. Il servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale tiene conto, ai fini della redazione del piano del governo del territorio e del rapporto ambientale, dei risultati delle conferenze di pianificazione.

11. Il piano del governo del territorio è sottoposto agli adempimenti relativi alle consultazioni transfrontaliere di cui all'art. 32 del decreto legislativo n. 152/2006.

12. Il piano del governo del territorio con il rapporto ambientale è sottoposto al parere del consiglio delle autonomie locali e della competente commissione consiliare ed è adottato con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale.

13. Il piano del governo del territorio con il rapporto ambientale, adottato dalla giunta regionale, è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e nel sito internet della Regione e depositato per la libera consultazione presso il servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale.

14. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione chiunque può presentare osservazioni. Nel medesimo periodo i soggetti competenti in materia ambientale e paesaggistica rendono il parere circostanziato.

15. Il servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale redige la relazione valutativa di piano entro novanta giorni dalla scadenza di cui al comma 14.

16. La relazione valutativa di piano è il documento di sintesi che contiene la cronistoria del procedimento di formazione del piano del

governo del territorio e di valutazione ambientale strategica (VAS), valuta gli apporti dei soggetti competenti in materia ambientale e paesaggistica e le osservazioni pervenute.

17. Il piano del governo del territorio con il rapporto ambientale è sottoposto al parere della competente commissione consiliare, è approvato, previa deliberazione della giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione, è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato contestualmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in un quotidiano a diffusione regionale e nazionale e nel sito Internet della Regione.

18. Ai fini della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) l'autorità procedente e l'autorità competente si identificano nella giunta regionale che individua, su proposta della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale, anche i soggetti competenti in materia ambientale e paesaggistica, nonché la Regione Veneto, l'Austria e la Slovenia.

19. La documentazione costituita da studi, analisi e documenti tecnici in possesso dell'amministrazione regionale dal 1978, tra cui la documentazione tecnica contenuta nel piano urbanistico regionale generale (PURG), nel piano territoriale regionale generale (PTRG), nel piano territoriale regionale strategico (PTRS) e nel piano territoriale regionale (PTR) adottato, può essere utilizzata nella formazione del piano del governo del territorio.

20. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge regionale 13 dicembre 2005, n. 30 (Norme in materia di piano territoriale regionale).

21. Al comma 1 dell'art. 63-bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. s (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), le parole: «Fino all'entrata in vigore del PTR, e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 5/2007 «Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio»), sono soppresse.

Art. 2.

Norma transitoria nelle more dell'approvazione del piano del governo del territorio

1. Nelle more dell'approvazione dello strumento di pianificazione regionale di cui all'art. 1, il piano urbanistico regionale generale vigente (PURG), approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres. (Approvazione del progetto definitivo del piano urbanistico regionale generale del Friuli-Venezia Giulia), può essere modificato, secondo i criteri e le procedure individuati dal presente articolo, nei seguenti casi:

- a) adeguamento a norme statali e comunitarie;
- b) coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione regionale;
- c) introduzione di nuove misure dirette allo sviluppo turistico, economico o alla tutela e valorizzazione del territorio della Regione.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, nei casi previsti dalle lettere b) e c) del comma 1 il piano urbanistico regionale generale (PURG) può essere modificato entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le modifiche di cui al comma 1 vengono predisposte dall'amministrazione regionale sulla base di appositi indirizzi programmatici e settoriali che sono sottoposti al parere del consiglio delle autonomie locali e della competente commissione consiliare. I pareri vengono espressi nel termine di novanta giorni, trascorsi i quali gli stessi si intendono acquisiti.

4. Gli elaborati cartografici e normativi redatti per la variante di cui al comma 1 sono sottoposti al parere del consiglio delle autonomie locali e della competente commissione consiliare e adottati dalla giunta regionale. Gli elaborati sono depositati presso la struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale e pubblicati nel sito Internet della Regione. Nel termine di novanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso di deposito chiunque può formulare osservazioni.

5. Il presidente della Regione approva gli elaborati, previa deliberazione della giunta regionale, con le eventuali modifiche apportate in recepimento del parere del consiglio delle autonomie locali, della



commissione consiliare e delle osservazioni accolte. Il decreto di approvazione è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

6. La procedura disciplinata dal presente articolo è soggetta a valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche. La giunta regionale con deliberazione disciplina le fasi del processo di valutazione ambientale strategica da svolgersi all'interno della procedura di modifica del piano urbanistico regionale generale (PURG).

Art. 3.

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 1 e 2 fanno carico all'unità di bilancio 3.1.1.1056 e al capitolo 1733 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 3 dicembre 2009

TONDO

09R0958

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 novembre 2009, n. 0323/Pres.

Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale in attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo all'igiene per gli alimenti di origine animale, e in applicazione dell'articolo 38 della legge regionale n. 13/2009.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 2009)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004 e successive modifiche, che stabilisce «norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale»;

Visto in particolare l'art. 4, paragrafi 2 e 3 del succitato regolamento, concernente il riconoscimento degli stabilimenti che trattano gli alimenti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell'allegato III del regolamento stesso;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, che individua le Autorità competenti ai fini dell'applicazione dei regolamenti CE n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, recante l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Preso atto che le funzioni in materia di sanità pubblica veterinaria sono state trasferite dallo Stato alla Regione Friuli-Venezia Giulia con decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 126, e che la Regione ha disciplinato con la legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 l'esercizio di tali funzioni, mantenendo in capo alla Regione stessa, tra l'altro, i compiti relativi al riconoscimento degli stabilimenti;

Preso atto altresì che le linee guida per il controllo ufficiale ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004, emanate con circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prot. n. 6238 del 31 maggio 2007, individuano nelle regioni l'Autorità competente ai compiti autorizzativi, qualora previsto dall'organizzazione regionale;

Vista la nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, protocollo n. 26541 del 10 settembre 2009, con la quale la direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione ritiene che non ci siano impedimenti affinché la Regione Friuli-Venezia Giulia provveda al riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del regolamento CE n. 853/2004, successivamente all'entrata in vigore di un apposito provvedimento regionale;

Ritenuto di dover regolamentare con apposito provvedimento le modalità di riconoscimento dei succitati stabilimenti;

Visto l'art. 38 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2329 del 22 ottobre 2009, con la quale è stato approvato in via preliminare il regolamento in oggetto indicato ed è stato avviato l'iter per l'acquisizione del parere della competente commissione consigliare;

Vista la nota protocollo n. 8025 del 12 novembre 2009, con la quale il consiglio regionale comunica che nella seduta del giorno 12 novembre 2009, la III commissione consiliare, all'unanimità, ha espresso parere favorevole sulla succitata deliberazione della giunta regionale n. 2329 del 22 ottobre 2009;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2595 del 19 novembre 2009, con la quale è stato approvato, in via definitiva, il «Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale in attuazione del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo all'igiene per gli alimenti di origine animale, e in applicazione dell'art. 38 della legge regionale n. 13/2009»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale in attuazione del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo all'igiene per gli alimenti di origine animale, e in applicazione dell'art. 38 della legge regionale n. 13/2009» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.


TONDO

Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale in attuazione del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo all'igiene per gli alimenti di origine animale, e in applicazione dell'art. 38 della legge regionale n. 13/2009.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo all'igiene per gli alimenti di origine animale, le modalità di riconoscimento nella regione Friuli-Venezia Giulia degli stabilimenti che trattano gli alimenti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell'allegato III del medesimo regolamento (CE) 853/2004.



Art. 2.

Autorità competente al riconoscimento

1. L'autorità competente per il riconoscimento degli stabilimenti di cui all'art. 1 è il servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria della direzione centrale salute e protezione sociale, di seguito denominato servizio regionale.

Art. 3.

Istanza di riconoscimento

1. Per ottenere il riconoscimento del proprio stabilimento, l'impresa interessata presenta istanza di riconoscimento al servizio regionale per il tramite del servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, di seguito denominato servizio sanitario, utilizzando il modello di domanda di cui all'allegato A e tenendo conto delle specifiche tecniche relative alla sezione, categoria (attività), e prodotti che intende produrre, secondo la specifica tecnica di cui al documento SANCO 2179/2005 revisione 5, reperibile nel sito http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/food_sector_en.htm

2. Qualora l'impresa operi, nello stesso stabilimento, in più sezioni, deve presentare domanda per ogni singola sezione.

Art. 4.

Modalità per il riconoscimento

1. Il servizio sanitario che ha ricevuto l'istanza di riconoscimento effettua un primo sopralluogo sul posto, al fine di verificare l'esistenza dei requisiti strutturali ed impiantistici previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e dal regolamento (CE) 853/2004.

2. A seguito del sopralluogo, il servizio sanitario inoltra al servizio regionale l'istanza ricevuta congiuntamente al verbale di sopralluogo ed al parere favorevole al riconoscimento condizionato, in quanto ha rilevato la presenza di tutti i requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature.

3. Il servizio regionale, esaminata l'istanza e la documentazione allegata, provvede al rilascio del provvedimento di riconoscimento condizionato e lo trasmette al servizio sanitario per la successiva notifica all'impresa interessata.

4. Qualora l'istanza sia carente nella documentazione o la relazione tecnica e la planimetria non permettano di rilevare la rispondenza dei requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature, il servizio regionale chiede chiarimenti al servizio sanitario.

5. Il servizio sanitario, entro tre mesi dalla data del decreto di riconoscimento condizionato, esegue un secondo sopralluogo sul posto; se l'esito è favorevole in quanto esistono anche tutti i requisiti gestionali, trasmette al servizio regionale il verbale del sopralluogo con espresso parere favorevole al riconoscimento definitivo.

6. Il servizio regionale rilascia il riconoscimento definitivo e lo trasmette al servizio sanitario per la successiva notifica all'impresa interessata.

7. Qualora in occasione del secondo sopralluogo risulti che lo stabilimento ha compiuto progressi evidenti relativamente ai requisiti gestionali, ma non li soddisfa ancora, l'impresa, per il tramite del servizio sanitario, chiede alla Regione una proroga, la cui durata non può superare in totale, a partire dalla data del decreto di riconoscimento condizionato, sei mesi; prima della scadenza della proroga il servizio sanitario effettua l'ultimo sopralluogo sul posto, e, in caso di esito favorevole, trasmette il verbale con espresso parere favorevole al riconoscimento definitivo al servizio regionale, il quale rilascia il riconoscimento definitivo e lo trasmette al servizio sanitario per la successiva notifica all'impresa interessata.

8. Qualora anche l'ultimo sopralluogo non dia esito favorevole, il servizio sanitario trasmette al servizio regionale il verbale del sopralluogo ed il parere espresso negativo al riconoscimento definitivo; il servizio regionale dispone pertanto la revoca del riconoscimento condizionato e l'archiviazione della pratica.

Art. 5.

Aggiornamento del riconoscimento

1. Qualora l'impresa modifichi la propria ragione sociale o qualora aggiunga una sezione, presenta istanza di aggiornamento del riconoscimento utilizzando i modelli rispettivamente di cui agli allegati B e C.

2. Qualora l'impresa aggiunga una categoria (attività) alla sezione esistente, qualora aggiunga uno o più prodotti alla categoria (attività) esistente, qualora apporti modifiche strutturali o impiantistiche rilevanti, qualora modifichi l'indirizzo dello stabilimento, presenta comunicazione utilizzando i modelli rispettivamente di cui agli allegati D, E ed F.

Art. 6.

Modifiche agli allegati

5. Gli allegati A, B, C, D, E ed F al presente regolamento possono essere modificati con decreto del direttore della direzione centrale salute e protezione sociale, da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis).

09R0959

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
27 novembre 2009, n. 0324/Pres.

Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 2009)

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0119/Pres., con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata;


Visto l'art. 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), il quale stabilisce che i regolamenti di esecuzione dell'art. 3 della legge regionale medesima, che disciplinano le modalità di alienazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata e i criteri di determinazione del relativo prezzo, sono approvati previo parere vincolante della commissione consiliare competente;

Visto il capo VI (Cessione in proprietà) del citato regolamento, che prevede la deliberazione da parte delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di appositi piani di vendita al fine dell'individuazione degli alloggi alienabili;

Visti gli articoli 11 e 13 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, recanti disposizioni, rispettivamente, sul piano casa nazionale e sulle procedure di alienazione degli immobili di proprietà delle ATER;

Preso atto che i piani di vendita emanati dalle ATER regionali nell'ultimo quinquennio non hanno condotto ai risultati auspicati in termini di numero di alloggi venduti;

Atteso che è presente, all'interno del patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito dalle ATER regionali, un consistente numero di immobili che non possono essere destinati alla locazione in quanto inagibili o perché necessitano di importanti lavori di manutenzione, che si traducono in costi difficilmente sostenibili e recuperabili nel tempo;



Accertato che le ATER, in ordine all'argomento in esame, hanno espresso parere positivo ad una proposta che preveda la possibilità di estendere la vendita di alloggi gestiti dalle aziende anche a soggetti diversi dagli assegnatari degli stessi, purché a condizioni economiche corrispondenti al prezzo di mercato;

Rilevata la necessità di mettere a disposizione nuovi alloggi di edilizia sovvenzionata, idonei a concorrere al soddisfacimento di potenziali utenti in possesso dei requisiti previsti per l'accesso a tale canale contributivo, che vengano finanziati senza l'intervento diretto della Regione dal punto di vista finanziario, ma che possano essere finanziati con i proventi derivanti dalla vendita di alloggi già rientranti nel patrimonio gestito dalle ATER regionali;

Considerato che il citato art. 13 del decreto-legge n. 112/2008 prevede la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà delle ATER al fine di valorizzarne il patrimonio immobiliare e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi;

Vista la deliberazione n. 2165 del 30 settembre 2009 con la quale la giunta regionale ha approvato in via preliminare il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, emanato con proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0119/Pres.», e successive modifiche ed integrazioni e ne ha disposto la contestuale trasmissione alla commissione consiliare competente;

Preso atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale n. 6/2003, la IV commissione consiliare, nella seduta n. 60 del 22 ottobre 2009, ha espresso parere favorevole riguardo al testo approvato in via preliminare dalla giunta regionale;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2495 di data 12 novembre 2009 che ha approvato le modifiche da apportare al testo del regolamento di esecuzione concernente l'edilizia sovvenzionata di cui all'art. 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, emanato con proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0119/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore centrale dell'ambiente e lavori pubblici n. 2636 del 20 novembre 2009 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 sono state apportate delle correzioni alla deliberazione della giunta regionale n. 2495 del 12 novembre 2009 a seguito di meri errori materiali;

Ritenuto di emanare il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, emanato con decreto del presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres.» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2495 di data 12 novembre 2009;

Decreta:

1. È emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres.» e successive modifiche ed integrazioni nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, emanato con decreto del presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres.

Art. 1.

Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres./2004

1. L'art. 18 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 13 aprile 2004, n. 0119/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata) è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Piani di vendita*). — 1. Le ATER, nell'ambito delle proprie procedure di pianificazione gestionale e mantenendo comunque la capacità locativa, deliberano nel rispetto degli indirizzi determinati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica) appositi piani di vendita, che individuano gli alloggi alienabili.

2. L'individuazione degli alloggi affidati in gestione alle ATER da inscrivere nei piani di vendita viene effettuata dall'ente proprietario.

3. L'ente proprietario diffonde mediante pubblicazione sul proprio sito web e su quello della Regione, sul quotidiano maggiormente diffuso in ogni provincia della Regione, nel *Bollettino ufficiale* della Regione, i dati relativi agli alloggi inseriti nei piani di vendita nonché le modalità ed i criteri per la cessione in proprietà degli alloggi.

4. Le entrate derivanti dall'alienazione degli alloggi di cui al comma 3, al netto delle spese sostenute per la procedura di vendita, sono destinate ad interventi di edilizia sovvenzionata.

5. Le ATER, al fine di consentire il monitoraggio dei piani di vendita, trasmettono all'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 24/1999, i dati relativi agli alloggi ceduti, aggiornati al mese di giugno e di dicembre di ciascun anno. I dati di cui al periodo precedente sono trasmessi entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ciascun anno.

6. Le ATER, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, comunicano all'amministrazione regionale:

a) il numero degli alloggi ceduti, con gli estremi identificativi degli stessi ed il prezzo di cessione risultante dal contratto di compravendita;

b) il programma di interventi per il riutilizzo delle entrate di cui al comma 4.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres./2004

1. L'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres./2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Criteri per la cessione in proprietà*). — 1. Su richiesta del soggetto interessato gli alloggi compresi nei Piani di vendita di cui all'art. 18 possono essere ceduti in proprietà, ai seguenti soggetti in ordine decrescente di priorità:

a) l'assegnatario o gli assegnatari dell'alloggio inserito nel Piano di vendita, in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle competenze accessorie;

b) i soggetti di cui all'art. 17, in possesso dei requisiti prescritti ai fini della successione nell'alloggio, purché l'assegnatario o gli assegnatari dell'alloggio risultino in regola con i pagamenti dei canoni di locazione e delle competenze accessorie;

c) i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie vigenti alla data di pubblicazione del piano di vendita;



d) gli assegnatari diversi da quelli di cui alla lettera a), in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle competenze accessorie;

e) le cooperative edilizie iscritte nel registro regionale delle cooperative che risultano in regola con le disposizioni relative alla revisione previste dal capo IV della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);

f) le persone fisiche e giuridiche diverse da quelle indicate nelle lettere a), b), c), d), ed e).

2. Il medesimo soggetto può acquistare più alloggi compresi nei piani di vendita di cui all'art. 18.

3. Le condizioni ed i requisiti prescritti al comma 1 devono sussistere in capo ai soggetti richiedenti al momento della presentazione della domanda di acquisto.

4. Nel caso di più offerte presentate dai soggetti di cui al comma 1, lettere e) ed f), l'alloggio viene ceduto mediante procedura ad evidenza pubblica riservata agli offerenti interessati al medesimo alloggio.»

Art. 3.

Inserimento dell'art. 19-bis al decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres./2004

1. Dopo l'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres./2004 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (Cessioni in proprietà agli assegnatari). — 1. Gli assegnatari di un alloggio inserito nel piano di vendita, che non intendono acquistarlo, hanno diritto di prelazione per il cambio con un alloggio non compreso in tale piano.

2. Gli assegnatari di un alloggio inserito nel piano di vendita, che non intendano acquistare tale alloggio o esercitare la prelazione per il cambio ai sensi del comma 1, rimangono assegnatari dell'alloggio medesimo, che non può essere alienato.»

Art. 4.

Inserimento dell'art. 20-bis al decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres./2004

1. Dopo l'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres./2004 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis (Pagamento del prezzo di cessione). — 1. Il prezzo di cessione dell'alloggio è corrisposto in un'unica soluzione, secondo le modalità previste dal piano di vendita.

2. Con esclusione dei soggetti di cui all'art. 19, comma 1, lettere e) ed f), il prezzo di cessione di cui al comma 1 può essere corrisposto in rate costanti mensili, alle seguenti condizioni:

a) previo versamento, alla stipula del contratto definitivo di acquisto, di un acconto non inferiore al 10 per cento del prezzo di cessione;

b) in un numero di rate mensili non superiore a 360;

c) al tasso fisso d'interesse corrispondente al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea. Per i soggetti di cui all'art. 18, comma 2, lettere b) e c), della legge regionale n. 6/2003, il tasso d'interesse è maggiorato, rispettivamente, di uno e di due punti percentuali. Per i soggetti di cui all'art. 19, comma 1, lettere b) e c), ai fini della determinazione del tasso fisso di interesse, l'ATER verifica la fascia di reddito corrispondente alla situazione economica complessiva del nucleo familiare del richiedente.

3. Il trasferimento della proprietà dell'alloggio si perfeziona all'atto della stipula del contratto di compravendita.

4. L'ATER, a garanzia del pagamento delle rate del prezzo di cessione, iscrive ipoteca sull'alloggio venduto.

5. Nel caso di rateizzazione del prezzo di cessione con le modalità previste al comma 2, la vendita per atto tra vivi o la costituzione di diritto reale di godimento sull'alloggio prima del pagamento dell'ultima rata comporta la restituzione in un'unica soluzione, a favore dell'ATER, dell'importo residuo in linea capitale.»

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0960

ITALO ORMANNI, direttore

ALFONSO ANDRIANI, redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

(GU-2010-GUG-040) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 1 0 0 9 *

€ 2,00

